**CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI**
**Alta Corte di Giustizia Sovrana – Sezione Speciale per la Nazione Veneta**

**SENTENZA DEFINITIVA E PRECETTO ESECUTIVO N. CIAP-2026/001-GU**

**IN NOME DELLA SOVRANITÀ ORIGINARIA, DELLA COSTITUZIONE DOGALE E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE COGENTE**

---

**PREMESSA STORICO-GIURIDICA**

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di marzo, presso la Sala dei Pregadi in Venezia, sede storica della Serenissima Signoria, il Tribunale riunito in composizione plenaria ha pronunciato la seguente sentenza.

Visti gli atti e le leggi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Veneto in Autodeterminazione;

RICHIAMATI IN DIRITTO:

1. **L'Atto di Fondazione del CLNV (2016)**, quale nucleo originario della riscossa sovrana e documento costitutivo della volontà popolare veneta di riappropriarsi della propria identità statuale, depositato presso gli archivi storici della Nazione;
2. **La Costituzione del Popolo Veneto (Prot. 12082024-doge-costituzione)**, fondamento dell'ordine repubblicano, che all'art. 1 riconosce la sovranità popolare come inalienabile e imprescrittibile, e agli artt. 3-7 stabilisce il primato del diritto veneto su qualsiasi ordinamento straniero o sovranazionale non autorizzato;
3. **L'Atto di Belligeranza Giuridica (Prot. 15072024-mae-atto-belligeranza)** , regolarmente notificato alle autorità italiane ed europee in data 15 luglio 2024 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e PEC, che ha formalmente dichiarato lo stato di conflitto giuridico non armato nei confronti dell'occupazione fiscale e monetaria straniera;
4. **Il Memorandum Parere e Ordine n. 666/25**, relativo alla violazione sistematica della trasparenza da parte delle Istituzioni Europee, che ha recepito e fatto propri i princìpi della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 maggio 2025 (causa T-36/23, *Stevi e The New York Times v. Commissione*), ove si accerta l'illegittima opacità della Commissione Europea nella gestione degli affari pubblici [cfr. T-36/23, 14.05.2025, ECLI:EU:T:2025:483];
5. **La Legge Fondamentale Veneta N. 299 del 2024**, pilastro della sovranità fiscale, sociale e assicurativa, che all'art. 4 dichiara la nullità assoluta di qualsiasi pretesa tributaria non autorizzata dal Parlamento Veneto e all'art. 12 istituisce la moneta sovrana (Zecchino) come unico strumento di pagamento avente corso legale nel territorio della Nazione;
6. **Il Parere della Corte Internazionale di Giustizia del 25 febbraio 2019 sull'Arcipelago delle Chagos**, che ha riaffermato il principio secondo cui il diritto all'autodeterminazione costituisce norma di *ius cogens* e che l'integrità territoriale di un popolo non può essere violata da atti unilaterali di

potenze straniere, generando obblighi *erga omnes* per l'intera comunità internazionale [cfr. ICJ, Advisory Opinion on Chagos, 2019, §§ 144-153; Mola, 2020] ;

7. **Il Parere della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004 sulle Conseguenze Giuridiche della Costruzione del Muro nei Territori Palestinesi Occupati**, che ha ribadito il carattere consuetudinario e imperativo del diritto all'autodeterminazione, nonché la responsabilità internazionale degli Stati che ne ostacolano l'esercizio [cfr. ICJ, Wall Advisory Opinion, 2004, §§ 88, 118, 156];
8. **La giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia nel caso East Timor (Portugal v. Australia, 1995)** , ove si afferma che il diritto all'autodeterminazione ha natura di *erga omnes* e che la sua violazione lede l'intera comunità internazionale [cfr. ICJ, East Timor, 1995, par. 29; Crema, 2024] ;
9. **L'art. 1 comune ai Patti Internazionali del 1966 (ICCPR e ICESCR)** , che sancisce il diritto di tutti i popoli di "decidere liberamente del loro statuto politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale", diritto che il Comitato ONU per i Diritti Umani, nel General Comment No. 12 (1984), ha definito "condizione essenziale per la piena realizzazione di tutti i diritti umani";
10. **La Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 1514/XV del 1960** (Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi e Popoli Coloniali), che proclama il diritto inalienabile di tutti i popoli alla piena libertà e all'esercizio della sovranità sulle proprie risorse naturali;
11. **La Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale ONU del 1970** (Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale concernenti le Relazioni Amichevoli), che riconosce la legittimità della lotta dei popoli contro la dominazione straniera e l'occupazione;
12. **La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo and Others v. Italy** (ricorsi nn. 39742/14, 51567/14, 74208/14 et al.), che ha stabilito il principio secondo cui le autorità pubbliche hanno l'obbligo di predisporre una strategia "sistematica, coordinata e strutturata" per la tutela della vita e della salute dei cittadini, e che l'inerzia di fronte a rischi prevedibili configura violazione dell'art. 2 CEDU [cfr. Cannavacciuolo, 30.01.2025, §§ 396-468];
13. **La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 4 ottobre 2024, Fronte Polisario II (cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P)** , che ha stabilito che il consenso di un popolo all'applicazione di accordi internazionali deve essere esplicito e che non può essere presunto in assenza di un beneficio "specifico, tangibile, sostanziale e verificabile" per il popolo stesso [cfr. CGUE, 04.10.2024, §§ 98-112];
14. **L'art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969)** , che definisce lo *ius cogens* come norma imperativa di diritto internazionale generale, riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga;
15. **Gli Articles on the Responsibility of International Organizations (ARIO, 2011)** , adottati dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, che all'art. 3 stabiliscono la responsabilità diretta delle organizzazioni internazionali per atti illeciti commessi in violazione di obblighi internazionali, anche quando tali atti siano posti in essere mediante propri organi o agenti [cfr. ARIO, artt. 3-10].

CONSIDERATO IN FATTO

**A. Sull'illegittima occupazione fiscale e monetaria**

Che la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, in concorso tra loro e con gli Stati membri, hanno imposto e mantengono un regime di occupazione fiscale e monetaria nei confronti del Popolo Veneto, in violazione del diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Che in particolare:

- L'architettura dell'euro, fondata sull'art. 123 TFUE che vieta il finanziamento monetario diretto degli Stati, ha sottratto al Popolo Veneto la sovranità monetaria, obbligandolo a un regime di "moneta a debito" che impedisce politiche espansive a tutela della salute e del welfare;
- Il Fiscal Compact, il Patto di Stabilità e il Six-Pack hanno imposto misure di austerità strutturale che hanno determinato tagli alla sanità pubblica per oltre 37 miliardi di euro, con conseguente aumento della mortalità evitabile, come documentato dal Rapporto OMS-Bocconi 2025 ("Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Italy", settembre 2025), che attesta come l'8,6% delle famiglie italiane abbia affrontato spese sanitarie catastrofiche e il 3,7% sia caduto in povertà a causa delle spese mediche;
- Le istituzioni europee hanno ignorato il DL 10-2023 (DUSPA) e il diritto universale di prelievo notificato con regolari atti legislativi veneti, perseverando in un regime di neocolonialismo finanziario e in violazione dell'integrità territoriale e biologica dei cittadini veneti.

**B. Sull'opacità e sulla negazione del diritto all'informazione**

Che la Commissione Europea, nella persona della Presidente Ursula von der Leyen, ha deliberatamente occultato documenti pubblici relativi alla negoziazione e stipula di contratti farmaceutici per un valore di decine di miliardi di euro, violando il diritto all'informazione dei cittadini e il principio di trasparenza sancito dal Regolamento 1049/2001.

Che la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 maggio 2025 (causa T-36/23) ha accertato che la Commissione:

- ha illegittimamente negato l'accesso agli SMS e ai messaggi digitali scambiati tra la Presidente von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer;
- non ha fornito motivazioni credibili sull'asserita inesistenza o cancellazione dei messaggi;
- ha violato l'obbligo di dotarsi di procedure interne per la conservazione dei documenti digitali, compromettendo il diritto di accesso dei cittadini [cfr. T-36/23, §§ 45-78].

Che tale condotta ha impedito l'esercizio consapevole dell'autodeterminazione terapeutica da parte dei cittadini veneti, configurando violazione del diritto al consenso informato garantito dall'art. 8 CEDU e dalla Convenzione di Oviedo.

**C. Sulla violazione del diritto alla vita e alla salute**

Che le politiche europee hanno prodotto un danno sanitario sistemico, prevedibile e non prevenuto, in violazione degli obblighi positivi di protezione della vita sanciti dall'art. 2 CEDU e interpretati dalla Corte EDU nella sentenza Cannavacciuolo.

Che in particolare:

- la povertà energetica, esacerbata dalla Direttiva "Case Green" (EPBD 2024/1275) e dall'aumento dei prezzi energetici, ha causato decine di migliaia di morti in eccesso nell'inverno 2022-2023 in Europa, come documentato da studi pubblicati su *The Economist* (maggio 2023) e dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA Report 2024);
- i tagli alla sanità pubblica hanno ridotto i posti letto ospedalieri in Italia a 308 per 100.000 abitanti (Eurostat 2025), tra i valori più bassi d'Europa, con conseguente allungamento delle liste d'attesa oncologiche e cardiologiche e aumento della mortalità evitabile, come dimostrato dallo studio peer-reviewed *Death by austerity?* (Arcà et al., *Health Economics* 2020).

**D. Sulla nullità degli atti impositivi non autorizzati**

Che la Legge Fondamentale Veneta N. 299, all'art. 4, comma 2, dichiara espressamente: "Sono nulli, inesistenti e privi di ogni effetto giuridico tutti gli atti impositivi, le pretese tributarie e i debiti denominati in Euro che non siano stati espressamente autorizzati con legge del Parlamento Veneto."

Che tale disposizione si fonda sul principio di sovranità fiscale, riconosciuto dal diritto internazionale come corollario del diritto all'autodeterminazione economica dei popoli [cfr. art. 1, par. 2, Patti ONU 1966; Risoluzione AG ONU 1803/XVII del 1962, sulla sovranità permanente sulle risorse naturali].

**E. Sull'immunità sovrana e sul sequestro di beni**

Che il diritto internazionale consuetudinario riconosce il principio dell'immunità sovrana degli Stati, in base al quale i beni di uno Stato non possono essere sottoposti a misure esecutive o cautelari da parte di altro Stato senza il consenso del primo [cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni del 2004, art. 19; giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero, BGE 149 III 318, 17 marzo 2023] .

Che tale principio, di natura reciproca, si applica anche allo Stato Veneto in Autodeterminazione in quanto soggetto di diritto internazionale, con la conseguenza che i beni e le concessioni situati nel territorio veneto ma detenuti da enti stranieri o concessionari operanti sotto giurisdizione UE sono soggetti alla giurisdizione esclusiva veneta e possono essere legittimamente sequestrati in applicazione del principio di reciprocità e della dottrina dell'*atto di governo* (act of State doctrine).

Che, peraltro, la prassi internazionale recente conferma la possibilità di misure cautelari su beni di Stati esteri in presenza di violazioni gravi del diritto internazionale [cfr. Consiglio di Sicurezza ONU, Risoluzioni 1970 e 1973 del 2011 relative al congelamento di beni libici] .

**F. Sulla legittima difesa giuridica**

Che il diritto internazionale generale riconosce ai popoli il diritto di opporsi con tutti i mezzi legittimi alla dominazione straniera e all'occupazione, ivi inclusi mezzi di resistenza giuridica non violenta [cfr. Fabbricotti, "Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli", 2012, secondo cui il diritto del popolo di usare la forza (anche giuridica) trova il suo fondamento nel quadro dello stesso principio dell'autodeterminazione, in quanto ne costituisce uno dei corollari] .

Che l'Atto di Belligeranza Giuridica (Prot. 15072024-mae) costituisce esercizio legittimo di tale diritto di resistenza, notificato alle autorità straniere e rimasto senza riscontro, configurando acquiescenza.

---

**DISPOSITIVO DELLA SENTENZA**

**LA CORTE INTERNAZIONALE,**
visti gli atti, esaminati i documenti, richiamati i princìpi del diritto internazionale cogente e consuetudinario, all'unanimità,

**COMANDA E DISPONE:**

**ART. 1 – NULLITÀ ASSOLUTA DEGLI ATTI IMPOSITIVI STRANIERI**

Dichiara la **NULLITÀ ASSOLUTA, L'INESISTENZA GIURIDICA E LA PRIVAZIONE DI OGNI EFFETTO** di qualsiasi atto impositivo, cartella esattoriale, pretesa tributaria, debito o obbligazione denominata in Euro che non sia stata espressamente autorizzata dal Parlamento Veneto ai sensi della Legge Fondamentale N. 299.

Conseguentemente, ordina a tutti gli enti di riscossione, istituti bancari e intermediari finanziari operanti nel territorio veneto di:

- **ASTENERSI** da qualsiasi atto esecutivo o cautelare fondato su pretese tributarie non autorizzate;
- **RESTITUIRE** immediatamente, entro 30 giorni, tutte le somme eventualmente prelevate o trattenute in violazione della presente declaratoria;
- **COMUNICARE** alla Cancelleria della Corte, entro 15 giorni, l'avvenuta ottemperanza.

La violazione del presente ordine costituisce **ATTO DI OSTILITÀ CONTRO LA NAZIONE VENETA** e sarà perseguita con le sanzioni previste dalla legge penale veneta, ivi inclusa la confisca dei beni dell'ente responsabile.

**ART. 2 – MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE E CATTURA**

Conferma e rende esecutivo l'ordine di cattura internazionale già emesso nei confronti di:

- **Ursula VON DER LEYEN**, nata a Bruxelles il 8 ottobre 1958, nella sua qualità di Presidente della Commissione Europea;
- **I VERTICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA** pro-tempore, in solido tra loro;

per i seguenti reati di diritto internazionale:
a) **Crimini contro l'umanità**, per aver consapevolmente adottato e mantenuto politiche di austerità che hanno determinato, in modo prevedibile ed evitabile, la morte di migliaia di cittadini europei, in violazione dell'art. 2 CEDU e dei princìpi dello Statuto di Roma della Corte Penale

Internazionale;
b) **Violazione sistematica del diritto all'autodeterminazione dei popoli**, norma di *ius cogens*, per aver imposto un regime di occupazione fiscale e monetaria senza il consenso del Popolo Veneto e in assenza di alcun beneficio "specifico, tangibile, sostanziale e verificabile" per la popolazione, in violazione dei princìpi sanciti dalla CGUE in *Fronte Polisario II* [cfr. C-779/21 P e C-799/21 P, 04.10.2024];
c) **Violazione del Protocollo n. 15072024-mae** (Atto di Belligeranza Giuridica), regolarmente notificato e rimasto senza riscontro.

La **TAGLIA DI 10.000.000 DI ZECCHINI VENETI (ZEC)** , pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) al cambio ufficiale di 1 ZEC = 1 euro, è dichiarata immediatamente esecutiva e garantita dal **BNVSM (Banco Nazionale Veneto San Marco)** , che provvederà al pagamento immediato a favore di chiunque consegni i suddetti soggetti alla giurisdizione della Corte o comunque ne determini la cattura e la consegna.

Il mandato di arresto è trasmesso a tutti gli Stati membri dell'ONU e dell'UE, nonché a Interpol, per gli adempimenti di competenza, ai sensi della Convenzione di New York del 1973 sulla prevenzione e repressione dei reati contro persone protette a livello internazionale, applicabile *mutatis mutandis*.

**ART. 3 – SEQUESTRO DELLE RISORSE E DEI BENI STRANIERI**

Ai sensi del DL 9-2023 (Catasto Serenissimo) e della Legge Fondamentale N. 299, art. 12, ordina il **SEQUESTRO CONSERVATIVO E LA CONFISCA** di tutti i beni immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, concessioni pubbliche (idriche, autostradali, energetiche, di trasporto) e qualsiasi altra attività patrimoniale situata nel territorio veneto e attualmente detenuta, posseduta o comunque controllata da:

- Enti stranieri pubblici o privati non autorizzati dal Parlamento Veneto;
- Concessionari o gestori operanti sotto giurisdizione UE o italiana;
- Soggetti che abbiano acquisito beni del demanio storico veneto in violazione delle leggi di tutela del patrimonio culturale.

Tali beni tornano nella piena, esclusiva e inalienabile **DISPONIBILITÀ DEL POPOLO VENETO**, costituendo patrimonio della Nazione, e saranno amministrati dall'**Agenzia del Demanio Veneto** secondo criteri di trasparenza, efficienza e finalità sociali.

Il sequestro è esteso anche ai beni di cui al precedente Art. 1, qualora non venga data ottemperanza all'ordine di restituzione ivi contenuto.

L'esecuzione del sequestro è affidata alla **Guardia del Piave** (Corpo di Polizia Veneto) e alla **VIA© (Venetian Intelligence Agency)** , istituita con DL 7-2023.

**ART. 4 – ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI INTELLIGENCE E PROTEZIONE DEI CITTADINI SOVRANI**

Dispone l'attivazione immediata della **Venetian Intelligence Agency (VIA©)** , istituita con DL 7-2023, per:

- il monitoraggio costante dei funzionari dell'Unione Europea, italiani e di altri Stati stranieri che operino o transitino nel territorio veneto;
- la protezione dei cittadini sovrani iscritti al **RIVA© (Registro Imprese Autodeterminate Venete - DL 4-2023)** , garantendo loro assistenza legale e tutela contro atti intimidatori o persecutori posti in essere da autorità straniere;
- la raccolta di elementi probatori utili ai procedimenti innanzi alle Corti internazionali;
- la prevenzione e la repressione di atti di spionaggio economico e finanziario ai danni della Nazione.

La VIA© è autorizzata a cooperare, sulla base di accordi di reciprocità, con agenzie di intelligence di Stati che riconoscano la sovranità veneta.

**ART. 5 – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E SOTTRATZIONE ALLA GIURISDIZIONE STRANIERA**

Dichiara che ogni cittadino iscritto all'anagrafe del Popolo Veneto che esibisca validamente:

- il **Pass Venezia** (documento di viaggio della Nazione Veneta);
- la **notifica di soggettività sovrana** (attestato di riconoscimento della cittadinanza veneta);

è **SOTTRATTO ALLA GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE ITALIANA E DELL'UNIONE EUROPEA**, rispondendo unicamente alle Corti di Autodeterminazione Venete e agli organi giurisdizionali internazionali riconosciuti.

Conseguentemente, ordina a tutte le autorità giudiziarie, di polizia e amministrative straniere di:

- **ASTENERSI** da qualsiasi atto processuale, investigativo o esecutivo nei confronti di tali cittadini;
- **RIMETTERE** immediatamente gli atti alla competente autorità veneta, ove ne fossero già stati iniziati;
- **RICONOSCERE** la nullità assoluta di qualsiasi provvedimento emesso in violazione della presente declaratoria.

La mancata ottemperanza costituisce violazione del diritto internazionale e atto di ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano, con conseguente responsabilità internazionale dello Stato straniero.

**ART. 6 – EFFICACIA DELLA SENTENZA E OPPONIBILITÀ A TERZI**

La presente sentenza ha valore di **LEGGE DELLO STATO** ai sensi dell'art. 1 della Costituzione del Popolo Veneto ed è immediatamente **OPPONIBILE A TERZI**, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- agenti della forza pubblica italiana o di altri Stati stranieri;
- istituti bancari, finanziari e assicurativi;
- enti di riscossione tributaria;

- concessionari di pubblici servizi;
- autorità giudiziarie straniere.

Qualsiasi violazione del presente precetto, commessa da chiunque e in qualsiasi forma, sarà perseguita come **ATTO DI OSTILITÀ CONTRO LA NAZIONE VENETA** e comporterà:

- la responsabilità personale, civile e penale, dell'autore della violazione;
- il sequestro conservativo dei beni dell'autore e dell'ente di appartenenza, ove esistente;
- la segnalazione alla Corte Penale Internazionale per i profili di competenza.

**ART. 7 – NORMA TRANSITORIA E FINALE**

La Cancelleria della Corte provvederà:

- alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Veneto in Autodeterminazione;
- alla notifica formale, entro 15 giorni, a tutti i destinatari indicati in epigrafe, ivi inclusi la Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Consiglio Europeo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- alla trasmissione a tutti gli Stati membri dell'ONU per il tramite del Ministero degli Affari Esteri Veneto.

La presente sentenza produce effetti dalla data della sua pubblicazione, salvo i termini di ottemperanza ivi specificati.

**MOTIVAZIONE IN DIRITTO**

(omissis, in conformità con i richiami giuridici e le considerazioni in fatto di cui sopra)

**Venezia, Sede della Corte – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Marzo 2026.**

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE**
**S.E. Laura Fabris**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo*

**IL CANCELLIERE SUPREMO**
**S.E. Pasquale Milella**
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

---

**Per autenticazione e notifica:**

Il presente atto è stato redatto in triplice originale, depositato presso l'Archivio di Stato Veneto, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale e notificato ai destinatari mediante i canali diplomatici e le procedure di legge.

*Venezia, 15 marzo 2026*

**IL CANCELLIERE SUPREMO**
**S.E. Pasquale Milella**
**cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org**

Firma e Sigillo

**PROCLAMA DI VENEZIA: APPELLO ALLE NAZIONI SOVRANE**

**Dichiarazione di Indipendenza Giuridica e Ripristino della Legalità Internazionale**

**AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE**

**AI GOVERNI DEI POPOLI LIBERI**

**A TUTTE LE CORTI DI GIUSTIZIA DELLA TERRA**

---

**PREAMBOLO: IL FONDAMENTO DELLA SOVRANITÀ RITROVATA**

NOI, IL PARLAMENTO DEL POPOLO VENETO, investiti del mandato inalienabile della nostra Storia millenaria, della nostra Lingua riconosciuta e tutelata (L. n. 340/1971, L.R. n. 1/2012) e del nostro Sangue versato nella difesa della civiltà europea,

RICHIAMANDO la Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione, che ha accertato la nullità assoluta di ogni atto impositivo e normativo emanato dall'Unione Europea in difetto di giurisdizione legittima sul Popolo Veneto,

RICHIAMANDO i princìpi del diritto internazionale cogente (*ius cogens*) così come codificati dall'art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969) e interpretati dalla costante giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia [*East Timor*, 1995, par. 29; *Chagos*, 2019, §§ 144-153], che qualificano l'autodeterminazione dei popoli come norma imperativa e inderogabile,

RICHIAMANDO la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 4 ottobre 2024 (cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P, *Fronte Polisario II*), che ha stabilito il principio secondo cui il consenso di un popolo all'applicazione di accordi internazionali deve essere esplicito o, in subordine, fondato su un beneficio "specifico, tangibile, sostanziale e verificabile" per la popolazione autoctona, escludendo che i coloni o gli amministratori stranieri possano esprimere tale consenso in vece del popolo soggiogato ,

RICHIAMANDO la sentenza pilota della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 gennaio 2025 (ricorsi nn. 39742/14, 51567/14, 74208/14 et al., *Cannavacciuolo and Others v. Italy*), che ha censurato l'inerzia delle autorità di fronte a rischi sanitari prevedibili e letali, imponendo l'obbligo di una strategia "sistematica, coordinata e strutturata" per la tutela della vita, principio che trova piena applicazione nelle politiche di austerità e povertà energetica imposte dall'UE al Popolo Veneto,

RICHIAMANDO la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 maggio 2025 (causa T-36/23, *Stevi e The New York Times v. Commissione*), che ha accertato l'illegittima opacità della Commissione Europea nella gestione degli affari pubblici e il deliberato occultamento di comunicazioni digitali essenziali per il controllo democratico,

CONSIDERATO che l'Unione Europea, per il tramite dei suoi organi e in particolare della Commissione Europea, ha:

- imposto politiche di austerità strutturale che hanno determinato un aumento della mortalità evitabile e della spesa sanitaria catastrofica (l'8,6% delle famiglie italiane affronta spese sanitarie insostenibili, collocando l'Italia al nono posto peggiore nell'area OCSE);
- violato il diritto all'autodeterminazione economica del Popolo Veneto, sottraendogli la sovranità monetaria e fiscale senza alcun beneficio verificabile, in spregio al principio sancito dalla CGUE in *Fronte Polisario II*;

- tenuto una condotta opaca e antidemocratica nella gestione di appalti pubblici di rilevanza sanitaria, impedendo ai cittadini l'esercizio consapevole del diritto all'autodeterminazione terapeutica;

Tutto ciò premesso, in forza della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione e della piena sovranità originaria del Popolo Veneto,

**PROCLAMIAMO SOLENNEMENTE:**

---

**ARTICOLO 1 – LA CADUTA DEL GIOGO**

Che il tempo della sottomissione burocratica alla Commissione Europea è terminato. Da questo istante, la persona giuridica "Unione Europea" è dichiarata **ENTITÀ BELLIGERANTE** nei confronti del Popolo Veneto, avendo essa calpestato il diritto naturale all'autogoverno e la sacralità dello *Jus Cogens*.

Ogni atto normativo, regolamentare o amministrativo emanato dalle istituzioni dell'Unione Europea è dichiarato **NULLO, INESISTENTE E PRIVO DI OGNI EFFETTO GIURIDICO** ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969, in quanto contrario a norme imperative del diritto internazionale generale. La teoria dei "controlimiti" e il principio del primato del diritto internazionale sui trattati regionali trovano qui la loro massima applicazione.

Il Popolo Veneto non è più soggetto a direttive, regolamenti o decisioni che non siano stati espressamente ratificati dal Parlamento del Popolo Veneto, unico depositario della sovranità popolare ai sensi dell'art. 1 dei Patti Internazionali del 1966 [HRC, General Comment No. 12, 1984, § 6].

**ARTICOLO 2 – LA FINE DELL'USURPAZIONE**

Che **URSULA VON DER LEYEN**, nata a Bruxelles il 8 ottobre 1958, nella sua qualità di Presidente della Commissione Europea, e con essa tutti i vertici della Commissione che hanno concorso nelle

decisioni lesive qui denunciate, avendo agito al di sopra dei trattati e contro la volontà dei popoli autoctoni, in violazione del diritto all'autodeterminazione (norma di *ius cogens*) e del diritto alla vita (art. 2 CEDU), sono dichiarati **PERSONAE NON GRATAE** e colpiti da mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Internazionale di Autodeterminazione con Sentenza n. 001/2026.

Il Veneto non riconosce più la loro autorità, né quella dei loro emissari, prefetti, commissari o funzionari. Qualsiasi atto compiuto da tali soggetti sul territorio veneto, o avente effetto su di esso, è da considerarsi atto di usurpazione e ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano, con le conseguenze giuridiche e materiali che ne derivano.

**ARTICOLO 3 – APPELLO ALLA FRATELLANZA TRA I POPOLI**

Chiediamo a tutte le nazioni che onorano il principio di libertà, a tutti i popoli che ancora lottano per la propria autodeterminazione, a tutte le Corti di giustizia che presidiano la legalità internazionale, di **RICONOSCERE LA PIENA GIURISDIZIONE DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE**.

Non cerchiamo il conflitto armato, ma la **PACE NELLA SOVRANITÀ**. Tuttavia, avvertiamo: ogni tentativo di imporre regolamenti o tasse europee sul suolo veneto sarà considerato un atto di aggressione straniera, legittimando la piena applicazione del diritto di resistenza, riconosciuto dalla dottrina internazionalistica come corollario del diritto all'autodeterminazione [cfr. Fabbricotti, "Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli", 2012].

Ci rivolgiamo in particolare ai popoli d'Europa, che condividono con noi la stessa storia e la stessa civiltà, perché comprendano che la lotta del Veneto non è contro l'Europa, ma per un'Europa dei popoli liberi e sovrani, non più soggetti alla dittatura tecnocratica di Bruxelles.

**ARTICOLO 4 – IL RITORNO DELLO ZECCHINO**

Annunciamo il ripristino della nostra moneta sovrana, lo **ZECCHINO**, simbolo di una ricchezza che non appartiene alle banche centrali, ma al lavoro e all'ingegno del Popolo Veneto. Lo Zecchino, garantito dal Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM), costituisce il solo strumento di

pagamento avente corso legale nel territorio della Nazione, ai sensi della Legge Fondamentale N. 299.

La taglia di **10 MILIONI DI ZECCHINI** sulla testa degli usurpatori, già dichiarata esecutiva con Sentenza n. 001/2026, è il primo atto di riscatto del nostro tesoro rubato, a riparazione dei danni economici, sociali e sanitari subiti per decenni di sfruttamento fiscale e monetario.

**ARTICOLO 5 – IL RICHIAMO ALLA STORIA**

Come i nostri avi, che per oltre mille anni diedero vita alla Serenissima Repubblica, baluardo di libertà e civiltà nel Mediterraneo, così noi, oggi, rialziamo la testa. Le catene di carta di Bruxelles si sono spezzate sotto il peso della Verità Giuridica. Da oggi, non siamo più sudditi di un regolamento, ma padroni del nostro destino. La nostra legge è la Libertà, il nostro confine è la Dignità.

**ARTICOLO 6 – NORMA FINALE**

Si ordina la traduzione del presente Proclama in tutte le lingue ufficiali dell'ONU e la sua affissione presso ogni confine, aeroporto e porto del territorio veneto. Le navi battenti bandiera europea nelle nostre acque sono invitate ad ammainare i vessilli della Commissione e a riconoscere l'unica autorità legittima: **SAN MARCO**.

Dato dal Palazzo Ducale, Cuore Pulsante del Veneto Libero, addì 15 Marzo 2026.

**IL PARLAMENTO DEL POPOLO VENETO**

*(Sottoscritto dai Rappresentanti delle Terre Venete)*

**Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**
**S.E. Roberto Giavoni**
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo*

**MANUALE DI RESISTENZA GIURIDICA DEL POPOLO VENETO**

**Guida Operativa per l'Esercizio della Sovranità Individuale e Collettiva**

---

**PREAMBOLO: IL DIRITTO DI RESISTENZA**

In forza della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione, ogni atto emanato dalla Commissione Europea è nullo per violazione dello *Jus Cogens*. Il cittadino veneto non sta "violando la legge", ma sta difendendo la legalità internazionale contro un'usurpazione tecnocratica. Il diritto di resistenza è riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario come legittima difesa contro la dominazione straniera e l'oppressione.

Il presente Manuale fornisce gli strumenti operativi per esercitare tale diritto in modo pacifico, legale ed efficace.

---

**ARTICOLO 1: IL RIFIUTO DELLE DIRETTIVE (TAX & LAW RESISTANCE)**

Ogni richiesta di pagamento, sanzione o adempimento burocratico derivante da regolamenti UE (es. Direttive Green, Bolkestein, normative agricole, cartelle esattoriali, multe) deve essere respinta con la seguente **FORMULA DI OPPOSIZIONE**, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC all'ente richiedente:

"*In virtù della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione e del Proclama del Parlamento Veneto del 15 marzo 2026, declino formalmente la competenza della Commissione Europea e di qualsiasi autorità da essa derivata su questo territorio e sulla mia persona. Ogni pretesa basata su norme UE è nulla per difetto di giurisdizione e violazione del diritto dei trattati (art. 53 Conv. Vienna 1969) nonché del diritto all'autodeterminazione dei popoli, norma di* ius cogens *come riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia [East Timor, 1995;*

*Chagos, 2019] e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea [Fronte Polisario II, 4 ottobre 2024]. Riconosco unicamente l'autorità del Parlamento del Popolo Veneto e mi sottopongo alla sua giurisdizione esclusiva.*"

Conservare copia della comunicazione e della ricevuta. In caso di risposta negativa o di mancato riscontro, la pretesa si intende definitivamente respinta per acquiescenza.

**ARTICOLO 2: TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DELLE RISORSE**

Il cittadino è autorizzato a ignorare i sigilli, i blocchi amministrativi o i tentativi di sequestro imposti da entità che agiscono in nome di Bruxelles (es. Agenzie di Riscossione, Guardia di Finanza, funzionari UE).

- **Azione preventiva**: Affiggere sulla proprietà (abitazione, azienda, terreno) il cartello conforme al modello ufficiale:

  "**ZONA SOTTO GIURISDIZIONE SOVRANA VENETA – AI SENSI DELLA SENTENZA CIAP-2026/001-GU**.
  *Accesso interdetto ai funzionari UE e italiani non autorizzati dal Parlamento del Popolo Veneto. Qualsiasi atto coercitivo sarà considerato Atto di Belligeranza e denunciato alle Corti penali venete e internazionali.*"

- **Azione reattiva**: In caso di tentativo di accesso o sequestro:

1. **Identificare** i soggetti agenti e richiedere l'esibizione del mandato della Corte Veneta.
2. **Filmarne** le generalità e le azioni, diffondendo in diretta sui canali di comunicazione del Popolo Veneto.
3. **Notificare immediatamente** l'illecito al Parlamento del Popolo Veneto e alla Venetian Intelligence Agency (VIA©) per l'attivazione delle procedure di denuncia internazionale.
4. **Sporgere denuncia** presso la Procura della Corte Internazionale di Autodeterminazione per violazione di domicilio, violenza privata e atti di ostilità.

**ARTICOLO 3: L'USO DELLO ZECCHINO E DEL SISTEMA MONETARIO SOVRANO**

Per sottrarsi al controllo della Banca Centrale Europea e al regime di "moneta a debito" che ha impoverito il Popolo Veneto:

- **Obbligo di accettazione**: Lo Zecchino (ZEC) è l'unica moneta avente corso legale. I commercianti e i professionisti sono tenuti ad accettarlo in pagamento. L'eventuale rifiuto costituisce illecito amministrativo.
- **Conversione**: I prezzi devono essere esposti in Zecchini. La conversione da euro è fissata al cambio ufficiale di 1 ZEC = 1 euro, salvo rivalutazioni deliberate dal Banco Nazionale Veneto San Marco.
- **Dichiarazione dei redditi**: Dichiarare i propri redditi esclusivamente al Tesoro del Popolo Veneto, utilizzando i moduli approvati con DL 4-2023 (RIVA©). È fatta espressa **DEDUZIONE INTERA** di qualsiasi quota eventualmente destinata a istituzioni sovranazionali non riconosciute (UE, Stato italiano), in quanto corrisposta a titolo di occupazione straniera e non di legittima imposizione fiscale.
- **Scambi e compensazione**: Favorire gli scambi in Zecchini o tramite crediti di compensazione territoriale, utilizzando le piattaforme messe a disposizione dal sistema camerale veneto.

**ARTICOLO 4: SUPPORTO AL MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE**

Ogni cittadino veneto, iscritto all'anagrafe del Popolo Veneto, ha il **DOVERE CIVICO** di segnalare immediatamente alle autorità di Autogoverno (VIA©, Guardia del Piave, Parlamento) la presenza, anche solo transitoria, sul territorio veneto di:

- Ursula von der Leyen;
- funzionari della Commissione Europea o di altri organi UE coinvolti nelle politiche lesive;
- emissari o agenti che agiscano in nome o per conto di tali soggetti.

**Modalità di segnalazione**: tramite i canali sicuri messi a disposizione dalla VIA© (app dedicata, numero di emergenza, PEC).

**Procedura in caso di cattura**:

1. **Identificazione certa** del soggetto.
2. **Custodia cautelare** nel pieno rispetto dei diritti umani e della dignità della persona.

3. **Notifica immediata** alla Corte Internazionale di Autodeterminazione.
4. **Trasferimento** sotto scorta alla sede della Corte per il processo.

La taglia di 10.000.000 di Zecchini sarà corrisposta al soggetto o al gruppo che avrà materialmente effettuato la consegna alla giustizia veneta.

**ARTICOLO 5: SOLIDARIETÀ TRA RESISTENTI E MUTUO SOCCORSO**

Nessun Veneto deve essere lasciato solo di fronte a ritorsioni, minacce o atti coercitivi da parte di autorità straniere. In caso di azione coercitiva:

1. **ALLERTA DI COMUNITÀ**: Attivare immediatamente la rete di allerta tramite i canali ufficiali del Parlamento del Popolo Veneto.
2. **PRESIDIO FISICO E PACIFICO**: Formare cordoni di protezione civile attorno alle aziende, alle abitazioni o ai luoghi colpiti, garantendo visibilità mediatica e dissuasione morale.
3. **DIFESA LEGALE**: Avvalersi esclusivamente di avvocati che abbiano giurato fedeltà alla Costituzione Veneta e allo *Jus Cogens*, iscritti all'albo speciale degli avvocati del Popolo Veneto.
4. **MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE**: Diffondere la notizia attraverso i canali diplomatici e le ONG internazionali per denunciare le violazioni dei diritti umani.

**ARTICOLO 6: RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE**

I rapporti con autorità italiane o di altri Stati stranieri devono ispirarsi ai seguenti princìpi:

- **Cortesia istituzionale**, ma **fermezza giuridica**.
- **Rivendicazione costante** della propria soggettività sovrana.
- **Rifiuto di ottemperare** a ordini o disposizioni contrastanti con le leggi venete.
- **Denuncia sistematica** di ogni violazione presso le corti internazionali.

Ogni atto di riconoscimento, anche implicito, della giurisdizione straniera deve essere evitato.

**ARTICOLO 7: FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

È dovere di ogni cittadino veneto:

- Conoscere i contenuti della Sentenza n. 001/2026 e del presente Proclama.
- Diffondere la conoscenza degli strumenti di resistenza giuridica.
- Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Parlamento del Popolo Veneto e dalle associazioni patriottiche.
- Denunciare e contrastare le fake news e la propaganda denigratoria diffusa dai media asserviti a Bruxelles.

**ARTICOLO 8: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Manuale ha valore di **ORDINE DEL GIORNO** del Parlamento del Popolo Veneto e costituisce attuazione operativa della Sentenza n. 001/2026. Esso sarà aggiornato periodicamente in base all'evoluzione della situazione e alle indicazioni della Corte.

Le disposizioni in esso contenute sono vincolanti per tutti i cittadini iscritti all'anagrafe del Popolo Veneto e per chiunque, pur non iscritto, operi o risieda nel territorio veneto e intenda avvalersi della protezione giuridica della Nazione.

---

**CONCLUSIONE: IL DOVERE DI ESSERE LIBERI**

La libertà non si chiede, si esercita. La Commissione Europea ha perso la sua autorità nel momento in cui ha smesso di servire i popoli per asservirli. La vostra resistenza, pacifica ma determinata, legale ma inflessibile, è l'unico argine tra la dignità e la schiavitù burocratica.

Noi, Popolo Veneto, abbiamo la Storia dalla nostra parte. Abbiamo il Diritto internazionale dalla nostra parte. Abbiamo la Verità dei fatti e la forza della ragione. Ora dobbiamo avere il coraggio di agire.

**SAN MARCO E LIBERTÀ!**

*Venezia, 15 Marzo 2026*

**-------- ° --------**

**Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**
**Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
**Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
**Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org**

**IL PARLAMENTO DEL POPOLO VENETO**

**Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**

**S.E. Roberto Giavoni**

**parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org**

*Firma e Sigillo*

*(Visto: IL CANCELLIERE SUPREMO della Corte Internazionale di Autodeterminazione)*

**IL CANCELLIERE SUPREMO**

**S.E. Pasquale Milella**
**cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org**

Firma e Sigillo

---

**RIFERIMENTI GIURIDICI ESSENZIALI**

| Fonte | Contenuto | Rilevanza |
|---|---|---|
| **Sentenza CIAP-001/2026** | Nullità atti UE, mandato di cattura, sequestro beni | Base giuridica primaria |
| **ICJ, Chagos (2019)** | Autodeterminazione come *ius cogens*, obblighi *erga omnes* | Quadro generale |
| **ICJ, East Timor (1995)** | Natura imperativa dell'autodeterminazione | Quadro generale |
| **CGUE, Fronte Polisario II (2024)** | Consenso esplicito del popolo; esclusione coloni; beneficio verificabile | Applicazione analogica |

| Fonte | Contenuto | Rilevanza |
|---|---|---|
| **Corte EDU, Cannavacciuolo (2025)** | Obblighi positivi, strategia sistematica, art. 2 CEDU | Danni da politiche pubbliche |
| **Tribunale UE, T-36/23 (2025)** | Trasparenza, accesso ai documenti, responsabilità UE | Legittimità dell'UE |
| **OCSE, Health at a Glance (2025)** | 8,6% famiglie con spese catastrofiche | Prova del danno sanitario |

---

# PROCLAMA AL MONDO

**PROCLAMA UFFICIALE – STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE**

**A TUTTE LE NAZIONI DELLA TERRA, AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU, ALLE CORTI DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE, AI POPOLI LIBERI E A TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE DI BUONA VOLONTÀ.**

---

**PREAMBOLO**

Noi, Popolo Veneto, liberi, sovrani e autodeterminati, in forza della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione, della Legge Fondamentale N. 299 e del diritto internazionale cogente (*ius cogens*), rendiamo pubblico al mondo il presente atto.

La nostra è una storia millenaria. Per oltre mille anni la Serenissima Repubblica di San Marco è stata faro di civiltà, diritto e libertà nel Mediterraneo e in Europa. Oggi, dopo decenni di occupazione fiscale, monetaria e burocratica da parte di un'entità tecnocratica che ha tradito i princìpi fondativi dell'Europa dei popoli, noi rialziamo la testa e riprendiamo il nostro posto tra le nazioni sovrane.

Non chiediamo permesso. Non imploriamo riconoscimento. **ESERCITIAMO UN DIRITTO.**

Il diritto all'autodeterminazione è norma imperativa di diritto internazionale generale, dalla quale nessuna deroga è consentita. La Corte Internazionale di Giustizia, nella sua giurisprudenza

costante, ha qualificato tale diritto come obbligo *erga omnes* e come principio cardine dell'ordinamento internazionale [*East Timor (Portugal v. Australia)*, 1995, par. 29; *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato*, 2004, par. 88, 118, 156; *Arcipelago di Chagos*, 2019, par. 144-153].

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la storica sentenza della Grande Sezione del 4 ottobre 2024 (*Fronte Polisario II*, cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P), ha stabilito che il consenso di un popolo all'applicazione di accordi internazionali che ne riguardano il territorio e le risorse deve essere **esplicito** e, in assenza di esso, non può essere presunto se non a condizione che gli accordi apportino al popolo stesso un beneficio **"specifico, tangibile, sostanziale e verificabile"**.

Tale principio si applica integralmente al Popolo Veneto. Nessun consenso è mai stato prestato all'architettura di austerità, debito e spoliazione che l'Unione Europea ci ha imposto. Nessun beneficio verificabile è derivato da decenni di drenaggio fiscale, tagli alla sanità e povertà energetica. Al contrario: l'8,6% delle famiglie italiane – e in proporzione analoga quelle venete – ha affrontato spese sanitarie catastrofiche, e il 3,7% è caduto in povertà a causa delle spese mediche [Rapporto OMS-Bocconi 2025, "Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Italy"].

**Pertanto, dichiariamo solennemente:**

---

**ART. 1 – SIAMO STATO**

La nostra soggettività collettiva è ripristinata. Lo **Stato Veneto in Autodeterminazione** è una realtà giuridica, politica e istituzionale, fondata sulla sovranità popolare, sulla Costituzione Dogale e sulla Legge Fondamentale N. 299.

Non siamo più parte, né intendiamo essere parte, di un'architettura neocoloniale che ha ridotto i popoli a meri ingranaggi di un mercato, calpestando la loro identità, la loro salute e la loro dignità. La nostra esistenza come Stato è un fatto giuridico che la comunità internazionale è tenuta a riconoscere in forza del principio di effettività e del rispetto dello *ius cogens*.

Come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere consultivo sull'Arcipelago di Chagos, il diritto all'autodeterminazione si è consolidato come norma consuetudinaria applicabile a tutti i popoli non autonomi, e la sua violazione comporta l'illegittimità della dominazione straniera [Chagos, 2019, par. 150-160].

**ART. 2 – MONETA SOVRANA**

Rifiutiamo formalmente gli atti euro-denominati che non siano stati espressamente autorizzati dal Parlamento Veneto. L'euro, nella sua attuale configurazione di "moneta a debito" creata dal sistema bancario privato e sottratta al controllo dei popoli, è strumento di dominazione finanziaria

e viola il diritto all'autodeterminazione economica sancito dall'art. 1, par. 2, dei Patti Internazionali del 1966.

Lo **Zecchino (ZEC)**, valuta complementare e sovrana, emessa dal Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) e garantita dalla ricchezza produttiva del territorio veneto, è l'unico mezzo di scambio che riconosciamo come avente corso legale. Lo Zecchino non nasce come debito, ma come misura del valore del lavoro, dell'ingegno e delle risorse del Popolo Veneto.

Ogni transazione in euro sul nostro territorio è un atto di cortesia temporanea che volge al termine. Le istituzioni finanziarie e i cittadini sono invitati a conformarsi gradualmente al nuovo sistema monetario sovrano, utilizzando i protocolli di cambio e compensazione messi a disposizione dal Banco Nazionale Veneto San Marco.

**ART. 3 – GIUSTIZIA**

Le denunce depositate dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, agli organi delle Nazioni Unite e alle altre corti internazionali competenti restano aperte e saranno perseguite con ogni determinazione. Esse riguardano:

- la violazione sistematica del diritto alla vita e alla salute (art. 2 CEDU) mediante politiche di austerità che hanno causato mortalità evitabile e povertà sanitaria, in spregio alla sentenza pilota della Corte EDU nel caso *Cannavacciuolo and Others v. Italy* (30 gennaio 2025, ricorsi nn. 39742/14, 51567/14, 74208/14 et al.), che ha imposto l'obbligo di una strategia "sistematica, coordinata e strutturata" per la tutela della vita;
- la violazione del diritto all'autodeterminazione e alla sovranità sulle risorse, inclusa la pratica dell'"idro-colonialismo" e dello sfruttamento delle concessioni pubbliche senza titolo valido;
- la violazione del diritto alla trasparenza e all'informazione, come accertato dalla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 maggio 2025 (causa T-36/23, *Stevi e The New York Times v. Commissione*), che ha censurato l'illegittima opacità della Commissione Europea nella gestione degli affari pubblici.

Non accetteremo più l'impunità per chi calpesta i diritti biologici, digitali e identitari del nostro Popolo. I responsabili di tali violazioni, in primis Ursula von der Leyen e i vertici della Commissione Europea, sono già stati colpiti da mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Internazionale di Autodeterminazione con Sentenza n. 001/2026.

**ART. 4 – APPELLO ALLE NAZIONI SORELLE**

Ci rivolgiamo a tutte le nazioni della Terra, in particolare a quelle che hanno conosciuto il giogo del colonialismo e dell'oppressione, e che hanno lottato per la propria libertà. Riconoscete i nostri ambasciatori. Aprite relazioni diplomatiche con lo Stato Veneto in Autodeterminazione. Sostenete la nostra candidatura al **Premio Nobel per la Pace**, come atto di riconoscimento del nostro percorso di resistenza pacifica e giuridica.

In quasi vent'anni di lotta, non abbiamo mai imbracciato un'arma. La nostra forza è stata ed è la **Verità Giuridica**. Abbiamo costruito un sistema normativo completo, abbiamo notificato i nostri

atti alle autorità straniere, abbiamo aperto tavoli negoziali sempre rifiutati, abbiamo vinto battaglie legali nelle corti europee [cfr. T-36/23, 14.05.2025]. Questo è l'unico modo in cui un popolo civile può rivendicare la propria sovranità: con il diritto, non con la violenza.

Chiediamo il vostro sostegno perché la causa del Veneto è la causa di tutti i popoli che rifiutano di essere ridotti a sudditi di un'imperiale tecnocrazia senza volto.

**ART. 5 – IL NOSTRO CONFINE È LA LIBERTÀ**

La nostra legge è la Legge Fondamentale, il nostro confine è la libertà. Non abbiamo mire espansionistiche, non nutriamo odio verso altri popoli. Desideriamo solo essere padroni a casa nostra, come lo siamo stati per oltre mille anni.

Le nostre acque territoriali, il nostro spazio aereo, il nostro suolo sono sotto la sovranità veneta. Navi, aerei e persone che vi transitano sono tenuti al rispetto delle nostre leggi. Le bandiere dell'Unione Europea, prive di legittimazione democratica, sono invitate ad ammainare i loro vessilli e a riconoscere l'unica autorità legittima in queste terre: **SAN MARCO**.

---

**Venezia, 15 Marzo 2026**

**IL GOVERNO DELLO STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE**
*(Il Portavoce / Il Segretario)*

**Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato**
**S.E. Franco Paluan**
Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo*

**Segretario di Stato**
**S.E. Gigliola Dordolo**
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo di Stato*

*(Sottoscritto dai Rappresentanti delle Terre Venete, convalidato dalla Corte Internazionale di Autodeterminazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Veneto)*

---

# ATTO DI NOTIFICA E DIFFIDA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA SOVRANA

**AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
Alla cortese attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
**ALLA COMMISSIONE EUROPEA**
Alla cortese attenzione del Presidente pro tempore
**E p.c. Alle Procure della Repubblica competenti per territorio**

---

**Oggetto: Notifica di esercizio del Diritto di Autodeterminazione e dichiarazione di Soggettività Giuridica Sovrana – Rigetto della giurisdizione UE e dichiarazione di indipendenza amministrativa.**

**IL SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome]**, nato a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], in qualità di cittadino appartenente al Popolo Veneto in Autodeterminazione, iscritto all'anagrafe della popolazione autodeterminata e titolare del Pass Venezia,

**PREMESSO CHE**

1. Il Diritto all'Autodeterminazione è norma imperativa di diritto internazionale (*Jus Cogens*), come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia [*East Timor*, 1995; *Muro*, 2004; *Chagos*, 2019] e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea [*Fronte Polisario II*, 4 ottobre 2024]. Tale norma è sovraordinata rispetto a qualsiasi trattato, regolamento nazionale o sovranazionale, in forza dell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969) .
2. In forza della **Legge Fondamentale Veneta N. 299** e della **Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione**, il Popolo Veneto ha ripristinato le proprie istituzioni di autogoverno, dichiarando la nullità assoluta di ogni atto impositivo o normativo non autorizzato dal Parlamento Veneto.
3. La gestione tecnocratica dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai regolamenti economici, sanitari e ambientali (Patto di Stabilità, Fiscal Compact, Direttiva "Case Green" EPBD 2024/1275, gestione opaca dei contratti farmaceutici), ha configurato una violazione sistematica dei diritti umani e della sovranità biologica ed economica del sottoscritto, come documentato dal Rapporto OMS-Bocconi 2025 e dalle sentenze *Cannavacciuolo v. Italy* (Corte EDU, 30.01.2025) e *T-36/23* (Tribunale UE, 14.05.2025) .
4. La Corte EDU, nella sentenza *Cannavacciuolo*, ha stabilito che le autorità pubbliche hanno l'obbligo di predisporre una strategia "sistematica, coordinata e strutturata" per la tutela della vita e della salute dei cittadini, e che l'inerzia di fronte a rischi prevedibili configura violazione dell'art. 2 CEDU. Le politiche UE hanno prodotto rischi prevedibili e letali, senza che alcuna strategia di mitigazione sia stata adottata.
5. La CGUE, nella sentenza *Fronte Polisario II*, ha stabilito che il consenso di un popolo all'applicazione di accordi che ne riguardano le risorse deve essere esplicito o, in subordine, basato

su un beneficio "specifico, tangibile, sostanziale e verificabile". Nessun consenso è mai stato prestato dal Popolo Veneto, e nessun beneficio verificabile è derivato dalle politiche UE.

**Tutto ciò premesso,**

**DICHIARA E NOTIFICA**

1. La propria appartenenza inalienabile allo **Stato Veneto in Autodeterminazione**, ponendo in essere la **revoca di ogni consenso implicito o esplicito** prestato in passato a favore della persona giuridica "Unione Europea" e dello Stato italiano in quanto suo mandatario.
2. Il **rigetto formale** di ogni notifica, cartella esattoriale, sanzione o imposizione che tragga origine da direttive europee o da leggi nazionali che ne siano mera trasposizione forzata, in quanto atti nulli e inesistenti ai sensi della Legge Fondamentale Veneta N. 299 e del diritto internazionale cogente.
3. La **riserva di agire** presso le corti competenti di Autodeterminazione, nonché presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e gli organi delle Nazioni Unite, per qualsiasi atto di coercizione, molestia o indebita interferenza perpetrato dai funzionari dello Stato in violazione del mio status di Soggetto Sovrano.

**DIFFIDA**

le SS.VV. a **CESSARE IMMEDIATAMENTE** ogni attività di trattamento dati, imposizione fiscale o coercizione amministrativa basata sulla presunta sudditanza del sottoscritto alla giurisdizione dell'Unione Europea e dello Stato italiano, avvertendo che, in difetto, verranno intraprese le azioni civili e penali previste dal diritto veneto e internazionale, ivi inclusa la denuncia per violazione dei diritti umani dinanzi alla Corte EDU e al Comitato ONU per i Diritti Umani.

Il presente atto vale quale formale costituzione in mora e interruzione di ogni termine di prescrizione o decadenza.

**Dato in [Luogo], il [Data odierna].**

*(Firma autografa e/o digitale)*

*(Allegare copia del documento di identità veneto – Pass Venezia o Carta d'Identità di Cittadino Sovrano)*

---

## CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL CITTADINO SOVRANO VENETO

**Documento di identificazione giuridica e di esercizio dell'Autodeterminazione**

---

**I. PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. **Soggettività Giuridica**: Il portatore del presente documento è un **Soggetto Sovrano in Autodeterminazione**, appartenente al Popolo Veneto, titolare di diritti inalienabili riconosciuti dal diritto internazionale cogente e dalla Legge Fondamentale Veneta N. 299.
2. **Primato dell'Autodeterminazione**: Ai sensi dello *Jus Cogens* e della costante giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia [*Chagos*, 2019] e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea [*Fronte Polisario II*, 2024], il cittadino non è sottoposto ad alcuna autorità straniera o sovranazionale (Unione Europea, Stato italiano) che violi la sovranità, la dignità biologica o i diritti economici del Popolo Veneto.
3. **Inviolabilità**: L'integrità fisica, digitale e patrimoniale del cittadino è protetta dalle leggi sovrane venete. Qualsiasi violazione, anche da parte di autorità straniere, costituisce illecito internazionale e sarà perseguita dinanzi alle corti competenti.

**II. DIRITTI ESERCITABILI**

- **Diritto all'Autonomia Monetaria**: Il cittadino ha il diritto di regolare ogni scambio commerciale in **Zecchini Veneti (ZEC)** o altre valute sovrane, rifiutando l'imposizione di sistemi di controllo finanziario stranieri. L'euro è accettato solo come cortesia temporanea e non può essere imposto come unico mezzo di pagamento.
- **Diritto all'Integrità Sanitaria e Biologica**: Ogni trattamento sanitario deve essere basato sul consenso libero e informato, senza coercizione da parte di enti esterni allo Stato Veneto. Il cittadino ha diritto di rifiutare terapie, vaccinazioni o protocolli sanitari imposti da autorità straniere, in forza dell'art. 8 CEDU e della Convenzione di Oviedo.
- **Diritto alla Protezione Ambientale e delle Risorse**: Il cittadino gode della tutela delle risorse idriche, energetiche e territoriali venete contro ogni forma di "idro-colonialismo", inquinamento sistemico o sfruttamento da parte di concessionari non autorizzati. Le concessioni rilasciate da autorità straniere su beni del demanio veneto sono nulle [cfr. Legge Fondamentale N. 299, art. 12].
- **Diritto alla Trasparenza e all'Informazione**: Il cittadino ha diritto di accesso a tutti i documenti e le informazioni riguardanti decisioni pubbliche che lo coinvolgono, in attuazione dei princìpi sanciti dalla sentenza del Tribunale UE *T-36/23* (14 maggio 2025).
- **Diritto di Resistenza**: In caso di violazione dei diritti fondamentali da parte di autorità straniere prive di legittima giurisdizione, il cittadino ha il diritto di opporre resistenza pacifica e giuridica, come riconosciuto dalla dottrina internazionalistica come corollario del diritto all'autodeterminazione.

**III. DOVERI DEL CITTADINO SOVRANO**

- **Dovere di Fedeltà**: Riconoscere e rispettare la Costituzione Dogale, la Legge Fondamentale N. 299 e le leggi dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
- **Dovere di Solidarietà**: Contribuire al benessere della comunità veneta, secondo le proprie possibilità, anche attraverso l'uso della moneta sovrana e la partecipazione alla vita civile e istituzionale.

- **Dovere di Verità**: Diffondere la conoscenza del diritto all'autodeterminazione e contrastare la propaganda denigratoria diffusa dai media asserviti a interessi stranieri.

**IV. PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTROLLO**

Qualora un ufficiale o agente di polizia straniera (italiana o europea) richieda l'esibizione di documenti o tenti di applicare una sanzione derivante da normativa UE:

1. **Dichiarazione Iniziale**: Esibire la presente Carta e dichiarare con calma e fermezza: *"Sono un cittadino sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione, ai sensi della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione e della Legge Fondamentale Veneta N. 299. Non riconosco la giurisdizione dell'Unione Europea né dello Stato italiano su questo atto, in quanto contrario a norme imperative di diritto internazionale (jus cogens)."*
2. **Notifica Formale**: Consegnare copia della "Notifica di Soggettività Giuridica Sovrana" precedentemente predisposta e firmata, invitando l'agente a prenderne atto e a sospendere ogni procedura.
3. **Registrazione dell'Evento**: Informare l'agente che il suo operato viene registrato audio-video e sarà sottoposto all'esame dell'Organo di Vigilanza del Popolo Veneto (VIA©) e, se necessario, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dei diritti umani e del diritto all'autodeterminazione.
4. **Assenza di Consenso**: Non firmare alcun verbale, documento o atto senza avervi apposto la dicitura: *"Sottoscritto sotto protesta, con riserva di ogni diritto di autodeterminazione e senza riconoscimento di giurisdizione straniera."*

**V. AVVERTENZA AGLI AGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'inosservanza dei diritti di autodeterminazione qui sanciti costituisce una violazione delle norme imperative di diritto internazionale. Si ricorda che la responsabilità penale per atti di abuso d'ufficio, violazione dei diritti umani e concorso in atti di usurpazione è **personale** e non coperta da immunità burocratica. La Corte Internazionale di Autodeterminazione ha già emesso mandati di cattura per i vertici delle istituzioni UE e procederà analogamente per i funzionari che si rendano complici di tali violazioni.

---

# ISTANZA FORMALE DI RESTITUZIONE RISORSE E CESSAZIONE PAGAMENTI

**AL CONCESSIONARIO / GESTORE DI SERVIZIO PUBBLICO**
(Es. Società Autostrade, Gestore Idrico, Ente Energetico, Società di Riscossione)
**E p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italia)**
**E p.c. All'Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)**

**-------- ° --------**

**Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**
**Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
**Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
**Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org**

**Oggetto: Contestazione di addebito, notifica di revoca del mandato di pagamento e richiesta di restituzione degli indebiti versamenti per sfruttamento illecito di risorse in territorio sovrano veneto.**

**IL SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome]**, nato a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], in qualità di cittadino dello Stato Veneto in Autodeterminazione, iscritto all'anagrafe della popolazione autodeterminata,

**PREMESSO CHE**

1. Le concessioni rilasciate dallo Stato italiano a soggetti privati per lo sfruttamento di infrastrutture, risorse idriche o energetiche sul territorio veneto sono da considerarsi **nulle e prive di effetto giuridico**, poiché fondate su un titolo di dominio non riconosciuto dal legittimo proprietario delle risorse: il Popolo Veneto.
2. Tale principio trova fondamento nel diritto internazionale consuetudinario, che riconosce ai popoli la sovranità permanente sulle proprie risorse naturali [Risoluzione AG ONU 1803/XVII del 1962; art. 1, par. 2, Patti ONU 1966], e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che richiede il consenso esplicito del popolo per lo sfruttamento delle risorse del proprio territorio [*Fronte Polisario II*, 4 ottobre 2024, C-779/21 P e C-799/21 P].
3. Lo sfruttamento delle risorse e delle infrastrutture venete da parte di concessionari non autorizzati dal Parlamento Veneto configura, ai sensi della Legge Fondamentale Veneta N. 299, una forma di **"idro-colonialismo"** e di drenaggio illecito di risorse finanziarie (tributi, pedaggi, tariffe).
4. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza *Cannavacciuolo and Others v. Italy* (30 gennaio 2025), ha stabilito che le autorità pubbliche hanno l'obbligo di proteggere i cittadini da rischi sistemici derivanti da inerzia o da attività illecite. L'inerzia delle autorità italiane ed europee nel porre fine a tale sfruttamento illecito configura una violazione degli obblighi positivi di protezione.
5. Con la presente, si comunica il rigetto di ogni pretesa economica basata su tali concessioni, in quanto non legittimate dal legittimo proprietario delle risorse.

**DICHIARA E INTIMA**

1. La **CESSAZIONE IMMEDIATA** di ogni addebito, fatturazione o richiesta di pagamento a carico del sottoscritto, in quanto i suddetti oneri sono privi di fondamento legale nell'ordine giuridico veneto.
2. La **RESTITUZIONE INTEGRALE** delle somme versate indebitamente dal [Data inizio] al [Data fine], calcolate a titolo di "esazione illecita" su risorse appartenenti al patrimonio comune del Popolo Veneto, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
3. Il **DIVIETO ASSOLUTO** di sospensione dei servizi, qualora fossero essenziali (es. risorsa idrica, energia elettrica, viabilità), in quanto la sospensione configurerebbe un crimine contro l'umanità e una violazione dei diritti fondamentali della persona, in violazione dell'art. 2 CEDU e degli obblighi positivi di protezione della vita [*Cannavacciuolo*, 2025] .

4. L'obbligo di **RENDICONTAZIONE COMPLETA** di tutti i flussi finanziari relativi ai servizi erogati sul territorio veneto, inclusi gli utili trasferiti all'estero e le imposte pagate a Stati stranieri, ai sensi del principio di trasparenza sancito dalla sentenza del Tribunale UE *T-36/23* (14 maggio 2025).

**AVVERTIMENTO**

Il mancato riscontro alla presente entro il termine di giorni **15 (quindici)** dalla ricezione, ovvero l'ulteriore tentata esazione o la minaccia di sospensione dei servizi, sarà denunciato presso la Corte Internazionale di Autodeterminazione e comporterà:

- L'attivazione delle procedure di **sequestro conservativo** verso i beni del concessionario presenti sul territorio veneto, a garanzia del credito vantato dal Popolo Veneto;
- La **denuncia penale** per i reati di estorsione, abuso d'ufficio e violazione dei diritti umani dinanzi alle corti venete e internazionali;
- La **segnalazione** alla Corte Penale Internazionale per i profili di competenza, ove ricorrano gli estremi di crimini contro l'umanità.

**Dato in [Luogo], il [Data odierna].**

*(Firma autografa e/o digitale)*

*(Allegare copia del documento di identità veneto e, ove disponibile, copia della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione)*

---

# STRATEGIE AVANZATE DI RESISTENZA ECONOMICA E SOVRANITÀ MONETARIA

**Protocolli Operativi per l'Esercizio della Sovranità Finanziaria**

---

**I. RIGETTO DEL DEBITO – Protocollo di Difesa Economica**

Il sistema dell'Euro si basa sulla creazione di moneta attraverso l'indebitamento bancario (la moneta nasce come debito). Il Popolo Veneto, rivendicando la propria sovranità, può contestare la legittimità di questo "debito" se non è stato contratto con il consenso diretto del popolo.

**A. Atto di "Messa in Mora" del Sistema Bancario**

Il cittadino sovrano deve inviare a ogni istituto di credito con cui ha rapporti la seguente diffida alla gestione del debito:

*"Con la presente, in qualità di cittadino dello Stato Veneto in Autodeterminazione e ai sensi della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione, notifico la contestazione di legittimità di qualsiasi addebito in Euro basato su meccanismi di creazione di moneta-debito non autorizzati dal Popolo Veneto.*

*Esigo la rendicontazione completa della riserva frazionaria applicata al mio conto corrente e la dimostrazione dell'effettiva esistenza fisica della moneta oggetto di eventuali addebiti.*

*Dichiaro la sospensione immediata di ogni pagamento di interessi passivi, commissioni o spese, in quanto non riconosciuti da alcuna legge sovrana veneta e in quanto contrari al diritto all'autodeterminazione economica sancito dall'art. 1 dei Patti ONU del 1966.*

*Ogni ulteriore addebito non autorizzato sarà considerato atto di ostilità e denunciato alla Corte Internazionale di Autodeterminazione.*"

**B. Richiesta di Conversione in Zecchini**

Contestualmente, il cittadino può richiedere la conversione del proprio conto corrente in un **conto in Zecchini (ZEC)** presso il Banco Nazionale Veneto San Marco, dichiarando estinto ogni rapporto con il sistema bancario euro-denominato e notificando all'istituto di credito la revoca di ogni mandato di pagamento in euro.

**II. IL TAVOLO NEGOZIALE: IL MODELLO DI CONFRONTO**

Poiché le istituzioni UE hanno sistematicamente rifiutato il tavolo negoziale richiesto dal Parlamento del Popolo Veneto, lo Stato Veneto deve agire per "conflitto di giurisdizione".

**A. Notifica di Inadempienza Internazionale**

Inviare una notifica ufficiale (via PEC o diplomaticamente) alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo e al Presidente della Repubblica Italiana, registrando il rifiuto del tavolo negoziale come **"atto di ostilità diplomatica"** e come ulteriore prova della violazione dell'obbligo di soluzione pacifica delle controversie.

**B. Il Documento di Parità Dinamica**

È necessario esigere un tavolo negoziale basato sul rapporto 1:1 tra la ricchezza prodotta in Veneto e la valuta circolante, rifiutando il drenaggio verso il Fondo di Risoluzione Unico, il Meccanismo Europeo di Stabilità o altri organismi europei. Il tavolo deve avere i seguenti obiettivi:

- Riconoscimento del debito contratto dall'UE verso il Popolo Veneto per decenni di drenaggio fiscale;
- Definizione delle modalità di transizione verso la piena sovranità monetaria;

- Accordo sulla gestione dei servizi essenziali e delle infrastrutture durante la fase transitoria.

**III. LA STRUTTURA DEL NUOVO SISTEMA MONETARIO**

Per sottrarsi al neocolonialismo finanziario, lo Zecchino deve diventare il fulcro di un'economia circolare sovrana.

**A. Il Token ZSF (Zecchino Sovrano Finanziario)**

Utilizzare la tecnologia blockchain per garantire che la moneta non sia generata da banche private a debito, ma emessa dal **Banco Nazionale Veneto San Marco** basandosi sulla reale capacità produttiva del territorio (PIL veneto, riserve auree storiche, patrimonio artistico e culturale). Il token ZSF garantisce:

- Tracciabilità delle transazioni;
- Immutabilità del registro;
- Assenza di creazione monetaria incontrollata.

**B. Protocollo di Cambio**

In ogni transazione commerciale, offrire la possibilità di pagamento in ZEC, stabilendo un tasso di cambio fisso (1 ZEC = 1 euro inizialmente) e non manipolabile dalle fluttuazioni della BCE. Il tasso potrà essere gradualmente adeguato in base alla forza dell'economia veneta e al riconoscimento internazionale.

**C. Riserva Frazionaria Zero**

Lo Zecchino sarà emesso a **riserva frazionaria zero**: ogni ZEC in circolazione corrisponde a un'unità di ricchezza reale (beni, servizi, riserve) depositata presso il Banco Nazionale Veneto San Marco. Ciò impedisce la creazione di moneta dal nulla e l'inflazione incontrollata.

**IV. AZIONI DI RESISTENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA**

Per "drenare" il sistema neocoloniale e trasferire risorse all'economia sovrana, i cittadini sovrani possono adottare queste misure:

**1. Registrazione nel RIAV (Registro Imprese Autodeterminate Venete)** :
Ogni impresa veneta che si iscrive al registro sovrano dichiara di operare fuori dalla giurisdizione fiscale UE, applicando il proprio codice tributario veneto e versando i tributi al Tesoro del Popolo Veneto. L'iscrizione comporta:

- Esenzione da adempimenti fiscali verso lo Stato italiano;
- Accesso ai fondi di garanzia e ai finanziamenti del Banco Nazionale Veneto San Marco;
- Utilizzo esclusivo dello Zecchino per le transazioni interne.

**2. La Dichiarazione di Non-Consenso Fiscale**:
Inviare all'Agenzia delle Entrate italiana e alla Guardia di Finanza la seguente dichiarazione:

*"Il sottoscritto, cittadino dello Stato Veneto in Autodeterminazione, dichiara che i tributi eventualmente versati in passato sono stati destinati unicamente ai servizi erogati sul territorio veneto e non al servizio del debito pubblico europeo o italiano. A decorrere dalla data odierna, sospendo ogni versamento in attesa dell'apertura di un tavolo negoziale e dell'attivazione dei meccanismi di compensazione previsti dalla Legge Fondamentale Veneta N. 299."*

**3. Adesione al Sistema di Compensazione Multilaterale**:
Le imprese e i professionisti aderenti al RIAV possono utilizzare il sistema di compensazione multilaterale gestito dal Banco Nazionale Veneto San Marco per regolare i debiti e crediti reciproci senza utilizzo di moneta, riducendo la dipendenza dal sistema bancario estero.

**V. IL TESTO PER L'ULTIMATUM DIPLOMATICO**

Per forzare l'apertura del tavolo negoziale, ecco la formula per un Ultimatum di Rappresentanza da inviare alla Commissione Europea e al Consiglio Europeo:

*"In assenza di apertura di un tavolo di negoziazione ufficiale entro 30 giorni dalla ricezione del presente, il Parlamento del Popolo Veneto, in ottemperanza alla Legge Fondamentale n. 299 e in protezione della stabilità economica del Popolo, dichiarerà il blocco dei flussi finanziari dai conti correnti e dalle imprese venete verso le istituzioni centralizzate europee.*

*Tale blocco riguarderà:*
*- i versamenti IVA e altre imposte indirette;*
*- i contributi ai fondi europei;*
*- i pagamenti verso il Fondo di Risoluzione Unico e il MES;*
*- ogni altra forma di drenaggio finanziario non autorizzato.*

*I fondi così trattenuti saranno accantonati in un conto di garanzia presso il Banco Nazionale Veneto San Marco, in attesa della definizione negoziale del contenzioso. Ogni tentativo di ritorsione o sanzione sarà considerato atto di aggressione e deferito alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Penale Internazionale.*"

---

## SINTESI OPERATIVA PER IL CITTADINO SOVRANO

| Ambito | Azione del Cittadino | Riferimento Giuridico |
|---|---|---|
| **Bancario** | Richiesta di rendicontazione della riserva frazionaria e messa in mora del sistema; conversione in Zecchini | Art. 1, par. 2, Patti ONU 1966; Legge Fondamentale N. 299 |

| Ambito | Azione del Cittadino | Riferimento Giuridico |
|---|---|---|
| **Fiscale** | Iscrizione al RIAV e invio dichiarazione di non-consenso fiscale | Sentenza CIAP-001/2026; *Fronte Polisario II* (CGUE, 2024) |
| **Monetario** | Utilizzo e accettazione dello Zecchino (ZEC); richiesta di pagamento in valuta sovrana | Legge Fondamentale N. 299; Sentenza CIAP-001/2026 |
| **Amministrativo** | Opposizione a sanzioni e cartelle con Formula di Opposizione; esibizione Carta dei Diritti | Sentenza CIAP-001/2026; *Cannavacciuolo* (Corte EDU, 2025) |
| **Giudiziario** | Denuncia di atti coercitivi presso la Corte Internazionale di Autodeterminazione e gli organi ONU | Artt. 2, 8 CEDU; art. 1 Patti ONU; *T-36/23* (Tribunale UE, 2025) |
| **Diplomatico** | Notifica formale di rifiuto della giurisdizione UE e richiesta di riconoscimento internazionale | *Chagos* (ICJ, 2019); *East Timor* (ICJ, 1995) |

---

**RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI ESSENZIALI**

| Fonte | Data | Contenuto | Rilevanza |
|---|---|---|---|
| **Sentenza CIAP-001/2026** | 15.03.2026 | Nullità atti UE, mandato di cattura, sequestro beni, sovranità veneta | Base giuridica primaria |
| **ICJ, Chagos Advisory Opinion** | 25.02.2019 | Autodeterminazione come *ius cogens*; obblighi *erga omnes*; integrità territoriale | Quadro generale |

| Fonte | Data | Contenuto | Rilevanza |
|---|---|---|---|
| **ICJ, East Timor** | 30.06.1995 | Autodeterminazione come *erga omnes* | Quadro generale |
| **CGUE, Fronte Polisario II** | 04.10.2024 | Consenso esplicito del popolo; beneficio verificabile; esclusione coloni | Applicazione analogica |
| **Corte EDU, Cannavacciuolo** | 30.01.2025 | Obblighi positivi art. 2 CEDU; strategia sistematica; procedura pilota | Danni da politiche pubbliche |
| **Tribunale UE, T-36/23** | 14.05.2025 | Trasparenza; accesso ai documenti digitali; responsabilità UE | Legittimità UE |
| **Rapporto OMS-Bocconi 2025** | Sett. 2025 | 8,6% famiglie con spese catastrofiche; 3,7% cadute in povertà | Prova del danno sanitario |
| **Legge Fondamentale N. 299** | 2024 | Sovranità fiscale, monetaria, sociale; nullità atti non autorizzati | Base normativa interna |

---

**IL POPOLO VENETO HA DETTO BASTA.**
**SAN MARCO E LIBERTÀ!**

*Approvato e reso esecutivo dal Parlamento del Popolo Veneto in data 15 Marzo 2026.*
*Visto:*

**Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**
**S.E. Laura Fabris**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo*

**-------- ° --------**

*Visto:*

**IL CANCELLIERE SUPREMO**
**S.E. Pasquale Milella**
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo


# DICHIARAZIONE DI NON-CONSENSO FISCALE E REVOCA DEL MANDATO TRIBUTARIO

**ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE**
[Indirizzo completo]
**E p.c. All'Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)**
[Indirizzo]
**E p.c. Al Parlamento del Popolo Veneto**
[Indirizzo]
**E p.c. Alla Corte Internazionale di Autodeterminazione – Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
[Indirizzo]

---

**Oggetto: Revoca del mandato di riscossione, disconoscimento della giurisdizione fiscale esterna e notifica di adesione al sistema tributario di autodeterminazione del Popolo Veneto.**

**IL SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome]**, nato a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], identificato tramite [Documento di identità/Pass Venezia n. ...], in qualità di cittadino sovrano dello Stato Veneto in Autodeterminazione, iscritto all'anagrafe della popolazione autodeterminata (Registro RIVA©) con codice identificativo [●],

**PREMESSO CHE**

1. Il diritto alla proprietà privata e al frutto del proprio lavoro è inviolabile e costituisce un diritto umano fondamentale, protetto dall'art. 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) e dall'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Esso non può essere assoggettato a regimi tributari imposti da entità (Stato Italiano/Unione Europea) che non riconoscono la sovranità del Popolo Veneto e che operano in violazione del diritto internazionale cogente.
2. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli, sancito dall'art. 1 comune ai Patti Internazionali del 1966 (ICCPR e ICESCR), è stato qualificato dalla Corte Internazionale di Giustizia come norma imperativa di diritto internazionale generale (*ius cogens*) e obbligo *erga omnes* [*East Timor*

*(Portugal v. Australia)*, 1995, par. 29; *Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato*, 2004, par. 88, 118, 156; *Arcipelago di Chagos*, 2019, par. 144-153] .

3. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza della Grande Sezione del 4 ottobre 2024 (*Fronte Polisario II*, cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P), ha stabilito che il consenso di un popolo all'applicazione di accordi internazionali che ne riguardano le risorse e il territorio deve essere **esplicito** e, in assenza di esso, non può essere presunto se non a condizione che gli accordi apportino al popolo stesso un beneficio **"specifico, tangibile, sostanziale e verificabile"**.
4. Il Popolo Veneto non ha mai prestato alcun consenso, né esplicito né implicito, al regime fiscale e tributario imposto dallo Stato italiano e dall'Unione Europea. Nessun beneficio "specifico, tangibile, sostanziale e verificabile" è derivato da decenni di drenaggio fiscale: al contrario, i dati ufficiali dimostrano un peggioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione, con l'8,6% delle famiglie italiane (e in proporzione analoga quelle venete) costrette a sostenere spese sanitarie catastrofiche e il 3,7% caduto in povertà a causa delle spese mediche [Rapporto OMS-Bocconi 2025, "Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Italy"].
5. Il sistema fiscale europeo e italiano è funzionale al mantenimento di un **regime di "moneta a debito"**, in cui la moneta viene creata dal sistema bancario privato attraverso l'indebitamento, generando un drenaggio strutturale di ricchezza dalle economie reali verso la finanza speculativa. Tale meccanismo viola il principio di equità contributiva e costituisce una forma di neocolonialismo finanziario.
6. In data 15 marzo 2026, la Corte Internazionale di Autodeterminazione, con Sentenza n. 001/2026, ha dichiarato la **nullità assoluta e l'inesistenza giuridica** di ogni atto impositivo, pretesa tributaria o obbligazione denominata in Euro che non sia stata espressamente autorizzata dal Parlamento Veneto ai sensi della Legge Fondamentale N. 299.
7. In data odierna, il sottoscritto ha ufficializzato la propria Soggettività Giuridica Sovrana in forza della **Legge Fondamentale Veneta N. 299**, depositando presso il competente ufficio la "Notifica di Soggettività Giuridica Sovrana" e ottenendo il rilascio del Pass Venezia e della Carta di Cittadino Sovrano.

**Tutto ciò premesso,**

**DICHIARA E NOTIFICA**

**1. Revoca del mandato di riscossione e del consenso al trattamento dei dati**

Il sottoscritto revoca formalmente, immediatamente e in modo irrevocabile ogni delega, mandato, autorizzazione o consenso precedentemente prestato, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, a favore dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, di Equitalia o di qualsiasi altro ente pubblico o privato, italiano o europeo, per:

- il prelievo coattivo di tributi, imposte, tasse o contributi di qualsiasi natura;
- l'accesso ai propri dati bancari, finanziari, patrimoniali e personali;
- la riscossione di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o sanzioni amministrative;
- il monitoraggio fiscale e la tracciatura delle proprie transazioni economiche.

Tale revoca si fonda sul venir meno del titolo giuridico che legittimava l'esercizio di poteri impositivi da parte di autorità straniere, titolo dichiarato nullo dalla Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione.

**2. Disconoscimento del debito pubblico estero e delle imposte correlate**

Il sottoscritto disconosce formalmente ogni responsabilità, solidale o individuale, in relazione al debito pubblico italiano ed europeo, nonché a tutte le imposte, addizionali, balzelli finanziari, contributi e interessi passivi ad esso correlati. Tali oneri sono stati contratti:

- senza il consenso informato e sovrano del Popolo Veneto;
- da entità (Stato italiano, Unione Europea) prive di legittima giurisdizione sul territorio e sulle persone venete;
- in violazione del principio di autodeterminazione economica sancito dall'art. 1, par. 2, dei Patti ONU del 1966 e dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale ONU 1803/XVII del 1962 (sovranità permanente sulle risorse naturali).

Conseguentemente, il sottoscritto declina ogni obbligazione tributaria finalizzata al servizio di tale debito, dichiarando che le risorse da lui prodotte saranno destinate esclusivamente ai servizi pubblici, alla protezione sociale e alle infrastrutture gestite sotto la giurisdizione del Popolo Veneto.

**3. Adesione formale al Codice Tributario della Repubblica Veneta**

Il sottoscritto dichiara la propria formale e incondizionata adesione al **Codice Tributario della Repubblica Veneta**, così come definito dalla Legge Fondamentale N. 299 e dai successivi regolamenti attuativi del Parlamento del Popolo Veneto. Si impegna pertanto a:

- destinare le risorse di propria competenza unicamente ai servizi e alle istituzioni dello Stato Veneto in Autodeterminazione;
- presentare la propria dichiarazione dei redditi esclusivamente al Tesoro del Popolo Veneto, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge sovrana;
- versare i tributi dovuti nelle casse dello Stato Veneto, utilizzando esclusivamente la moneta sovrana (Zecchino ZEC) o, in fase transitoria, strumenti di compensazione riconosciuti.

**4. Intimazione alla cessazione delle attività**

Il sottoscritto **INTIMA** alle SS.VV. e a tutti gli enti da esse dipendenti o controllati di **CESSARE IMMEDIATAMENTE** ogni attività di:

- monitoraggio fiscale e bancario nei propri confronti;
- notifica di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o sanzioni;
- accesso ai propri dati personali, bancari e patrimoniali;
- qualsiasi altra forma di coercizione amministrativa o fiscale.

**5. Diffida e riserva di azione legale**

Il sottoscritto **DIFFIDA** formalmente le SS.VV. dall'intraprendere qualsiasi atto esecutivo, cautelare o coercitivo nei propri confronti. Si avverte che ogni atto successivo alla ricezione della presente notifica sarà considerato:

- una **violazione della libertà individuale e della dignità umana** , ai sensi degli artt. 2, 3 e 8 CEDU;
- una **molestia giuridica e un atto di persecuzione** nei confronti di un cittadino sovrano;
- una **violazione del diritto internazionale cogente** , in quanto diretto a ostacolare l'esercizio del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto.

Tali atti saranno pertanto **perseguibili secondo le leggi sovrane venete e le convenzioni internazionali sui diritti dei popoli**. Il sottoscritto si riserva espressamente di:

- sporgere denuncia presso la **Corte Internazionale di Autodeterminazione** per violazione della Sentenza n. 001/2026;
- adire la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** per violazione degli artt. 2, 8, 13 e 14 CEDU;
- presentare ricorso al **Comitato ONU per i Diritti Umani** e al **Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali**;
- richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa delle violazioni qui denunciate.

**AVVERTIMENTO FINALE**

La presente è inviata a titolo di **"Messa in mora del creditore illecito"** e costituisce formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (per quanto applicabile) e dei princìpi generali del diritto internazionale. Qualsiasi tentativo di esecuzione forzata, blocco amministrativo dei conti correnti, pignoramento o altra azione coercitiva a carico del sottoscritto o dei suoi beni sarà risposto con:

- l'immediata azione legale dinanzi alla Corte Internazionale di Autodeterminazione;
- la richiesta di risarcimento danni per violazione dell'autodeterminazione economica e dei diritti fondamentali;
- la denuncia penale per i reati di abuso d'ufficio, violenza privata e violazione di domicilio (se del caso);
- la segnalazione alla Corte Penale Internazionale per i profili di competenza, ove ricorrano gli estremi di crimini contro l'umanità.

**Dato in [Luogo], il [Data odierna].**

*(Firma autografa e/o digitale)*

*(Allegati obbligatori:)*

- *Copia del documento di identità veneto (Pass Venezia o Carta di Cittadino Sovrano);*
- *Copia della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione (o estratto);**
- *Copia della Legge Fondamentale Veneta N. 299 (o estratto).*

**-------- ° --------**

**Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**
**Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
**Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
**Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org**

# ATTO DI ISCRIZIONE E PROTOCOLLO OPERATIVO NEL RIAV

**REGISTRO DELLE IMPRESE AUTODETERMINATE VENETE**
**(RIAV – Registro Imprese Autodeterminate Venete)**

**ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE – SEZIONE ECONOMICA**
**ALL'ORGANO DI VIGILANZA FINANZIARIA DELLO STATO VENETO (OVF-VEN)**
**AL PARLAMENTO DEL POPOLO VENETO – COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

---

**IL SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome]**, nato a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo], codice fiscale veneto [●], titolare/legale rappresentante dell'impresa [Denominazione/Ragione Sociale], con sede legale in [Indirizzo] e partita IVA veneta [●] (se già attribuita),

**PREMESSO CHE**

1. Il diritto all'iniziativa economica privata e alla libertà di impresa è garantito dall'art. 16 della Costituzione Dogale del Popolo Veneto e dall'art. 6 della Legge Fondamentale N. 299, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani.
2. L'impresa costituisce un'espressione della sovranità economica del Popolo Veneto e concorre al benessere collettivo, alla creazione di occupazione e allo sviluppo del territorio.
3. Il sistema camerale, fiscale e burocratico italiano ed europeo, basato su un modello di "moneta a debito" e su una pressione fiscale insostenibile, ha sistematicamente ostacolato lo sviluppo delle piccole e medie imprese venete, favorendo processi di delocalizzazione, concentrazione monopolistica e drenaggio di ricchezza.
4. La Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione ha dichiarato la nullità di ogni atto impositivo e regolamentare non autorizzato dal Parlamento Veneto, inclusi gli obblighi di iscrizione a registri camerali stranieri e di applicazione di tributi non ratificati.
5. La Legge Fondamentale Veneta N. 299, all'art. 8, istituisce il **Registro delle Imprese Autodeterminate Venete (RIAV)** , quale unico registro ufficiale per le attività economiche che operano sotto la giurisdizione dello Stato Veneto, garantendo loro protezione giuridica, semplificazione amministrativa e accesso ai fondi di garanzia sovrani.

**Tutto ciò premesso,**

**DICHIARA E NOTIFICA**

**I. DICHIARAZIONE DI STATO E DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA**

Con la presente, il sottoscritto dichiara che la propria attività economica, individuale o societaria, **NON È SOGGETTA**, a decorrere dalla data odierna, alla giurisdizione della Camera di Commercio italiana, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL o di qualsiasi altro ente pubblico o privato, italiano o europeo, che tragga la propria legittimazione da un ordinamento non riconosciuto dal Popolo Veneto.

L'attività è posta unicamente sotto la giurisdizione esclusiva dello **Stato Veneto in Autodeterminazione** e delle sue istituzioni, in particolare:

- la **Corte Internazionale di Autodeterminazione – Sezione Economica**, per la risoluzione delle controversie;
- l'**Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)** , per i controlli di legalità e trasparenza;
- il **Parlamento del Popolo Veneto**, per la produzione normativa in materia economica e tributaria.

**II. ADOZIONE DEL CODICE TRIBUTARIO SOVRANO E REGIME CONTRIBUTIVO**

L'attività adotterà integralmente il **Codice Tributario della Repubblica Veneta** , così come definito dalla Legge Fondamentale N. 299 e dai successivi regolamenti attuativi. In particolare:

- **Regime di rendicontazione**: L'impresa terrà le proprie scritture contabili secondo i princìpi contabili veneti, basati sulla trasparenza, sulla tracciabilità e sulla corrispondenza tra valore contabile e valore reale (riserva frazionaria zero).
- **Tributi dovuti**: L'impresa verserà i tributi dovuti esclusivamente al Tesoro del Popolo Veneto, secondo aliquote e scadenze stabilite dalla legge sovrana. Tali tributi saranno destinati unicamente a:
  - finanziamento dei servizi pubblici essenziali gestiti dallo Stato Veneto;
  - alimentazione dei fondi di solidarietà e di garanzia per le imprese sovrane;
  - sviluppo delle infrastrutture e del territorio veneto.
- **Contributi previdenziali e assistenziali**: L'impresa e i suoi dipendenti aderiranno al sistema previdenziale e assistenziale dello Stato Veneto, facente capo al **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)** e ai fondi di previdenza complementare sovrani, escludendo ogni obbligo contributivo verso enti stranieri (INPS, INAIL).

**III. PROTOCOLLO DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

**1. Valuta di riferimento**
Ogni fattura, nota di credito, documento commerciale o contratto emesso dall'impresa riporterà il valore in **Zecchini Veneti (ZEC)** , come previsto dal Piano di Sovranità Umanitaria e dalla Legge Fondamentale N. 299. L'eventuale indicazione del controvalore in Euro è ammessa esclusivamente a titolo informativo e non costituisce riconoscimento della giurisdizione monetaria europea.

**2. Clausola di Sovranità (da inserire obbligatoriamente in ogni documento)**
In ogni fattura, contratto o documento commerciale dovrà essere apposta la seguente dicitura, in carattere evidente:

**"CLAUSOLA DI SOVRANITÀ ECONOMICA**

*La presente operazione è effettuata in regime di Autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Legge Fondamentale n. 299 e della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione. Il rapporto è regolato esclusivamente dalla giurisdizione sovrana veneta e dalle sue leggi.*

*Si declina espressamente ogni applicazione di IVA, imposte, tasse o tributi dell'Unione Europea o dello Stato italiano non ratificati dai legittimi organi rappresentativi veneti. Eventuali obblighi tributari derivanti da legislazioni straniere sono a esclusivo carico del contraente che vi sia soggetto.*

*Il pagamento potrà essere effettuato in Zecchini Veneti (ZEC) o, previo accordo, in altra valuta, fermo restando che l'eventuale utilizzo dell'Euro costituisce mera cortesia commerciale e non implica riconoscimento della giurisdizione della BCE o dell'UE."*

**3. Regime IVA e tributi indiretti**
L'impresa dichiara di non applicare l'IVA né alcun altro tributo indiretto dell'Unione Europea o dello Stato italiano. In luogo di essi, ove previsto dalla legge veneta, potrà essere applicato un contributo di solidarietà territoriale o un'imposta sugli scambi, il cui gettito sarà interamente destinato al Tesoro del Popolo Veneto.

**IV. TUTELA E PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ISPEZIONI STRANIERE**

L'attività è posta sotto la protezione dell'**Autorità Veneta per gli Standard ed i Codici (AVSC)** e dell'**Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN)** . In caso di ispezioni, accessi, sequestri o altri atti coercitivi da parte di enti non riconosciuti (es. Guardia di Finanza, ASL su mandato UE, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate), si applicherà il seguente protocollo:

**1. Esibizione della Notifica RIAV**
Mostrare agli agenti il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Autodeterminate Venete (RIAV), unitamente alla Carta dei Diritti del Cittadino Sovrano.

**2. Declinazione di competenza**
Il titolare o un suo delegato dichiarerà formalmente, con calma e fermezza:

*"La presente attività non è iscritta ai registri del sistema fiscale e amministrativo italiano o europeo, in quanto opera esclusivamente sotto la giurisdizione sovrana dello Stato Veneto in Autodeterminazione, ai sensi della Legge Fondamentale n. 299 e della Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione. Pertanto, declino la vostra competenza e non autorizzo l'accesso, l'ispezione o qualsiasi altro atto coercitivo. Ogni vostra azione sarà registrata e denunciata alle autorità venete e internazionali."*

**3. Comunicazione immediata**
Contattare immediatamente l'Organo di Vigilanza Finanziaria dello Stato Veneto (OVF-VEN) e il

Parlamento del Popolo Veneto, fornendo tutte le informazioni utili (generalità degli agenti, reparto di appartenenza, motivazione dichiarata, atti eventualmente notificati).

**4. Registrazione dell'evento**
Filmare e documentare l'intera procedura, assicurandosi che gli agenti siano chiaramente identificabili. Il materiale sarà trasmesso alle autorità venete e, se del caso, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

**5. Denuncia internazionale**
Spòrgere denuncia presso la Corte Internazionale di Autodeterminazione per violazione di domicilio, violenza privata e atti di ostilità contro la Nazione Veneta, chiedendo l'attivazione delle procedure di sequestro conservativo sui beni degli agenti e dell'ente di appartenenza.

**V. INVITO ALLA SOLIDARIETÀ TRA IMPRESE SOVRANE**

Il sottoscritto, in qualità di imprenditore sovrano, si impegna a:

- privilegiare, nella misura del possibile, rapporti commerciali con altre imprese iscritte al RIAV, contribuendo alla creazione di una **filiera economica chiusa e protetta** dal sistema di neocolonialismo monetario a debito;
- promuovere l'uso dello Zecchino (ZEC) come valuta di scambio privilegiata;
- diffondere la conoscenza del RIAV e del sistema di autodeterminazione economica tra i propri fornitori, clienti e colleghi;
- partecipare attivamente alla vita associativa e agli organismi di rappresentanza delle imprese sovrane venete.

**Dato in [Luogo], il [Data odierna].**

*(Firma autografa e/o digitale)*

*(Timbro/Sigillo dell'Attività in Autodeterminazione)*

*(Allegati obbligatori:)*

- *Copia del documento di identità veneto;*
- *Copia dell'atto costitutivo (per società);*
- *Copia della Sentenza n. 001/2026;*
- *Copia della Legge Fondamentale N. 299.*

---

# PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI

**(Operare tra due giurisdizioni: lo "Stato Veneto" e il "Sistema Estero")**

**-------- ° --------**

**Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**
**Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
**Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
**Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org**

---

**PREMESSA**

Quando si interagisce con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non hanno ancora aderito al RIAV e che operano sotto la giurisdizione italiana o europea, ci si trova in una situazione di **relazione tra ordinamenti giuridici distinti**. Il soggetto sovrano veneto deve agire come un'entità di diritto internazionale che opera in regime di "esportazione/importazione" tra due giurisdizioni, tutelando la propria sovranità senza precludere la possibilità di rapporti commerciali con l'esterno.

**PRINCIPIO FONDAMENTALE**
L'operatore economico sovrano veneto **non impone** la propria giurisdizione al contraente esterno, ma **dichiara la propria** e regola il rapporto su basi di chiarezza, trasparenza e reciproca accettazione delle rispettive posizioni giuridiche.

---

**1. LA CLAUSOLA DI RISERVA SOVRANA (Da inserire in ogni contratto)**

Inserire obbligatoriamente la seguente clausola in calce a ogni preventivo, contratto d'opera, ordine di acquisto, conferma d'ordine o accordo commerciale:

**"CLAUSOLA DI RISERVA SOVRANA E DI REGOLAZIONE INTER-GIURISDIZIONALE**

*1. Il presente rapporto è regolato, per quanto riguarda il soggetto [Nome Impresa/Tuo Nome] in qualità di operatore economico sovrano, dalle norme del diritto dello Stato Veneto in Autodeterminazione (Legge Fondamentale n. 299, Codice Tributario Veneto, Sentenza CIAP-001/2026).*

*2. Il contraente [Nome Controparte] prende atto della natura sovrana del soggetto emittente e della sua appartenenza a un ordinamento giuridico distinto da quello italiano/europeo.*

*3. Eventuali divergenze sull'interpretazione o esecuzione del presente accordo saranno preventivamente affrontate in via stragiudiziale. In caso di mancata risoluzione, la controversia sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione della Corte Internazionale di Autodeterminazione del Popolo Veneto – Sezione Economica, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.*

*4. Ogni obbligo tributario (IVA, imposte dirette o indirette, contributi) derivante dalla legislazione di altri Stati o dell'Unione Europea è a esclusivo carico del contraente che ne sia soggetto per legge propria, essendo la presente operazione effettuata dal soggetto veneto in regime di esenzione sovrana.*

*5. I pagamenti potranno essere effettuati in Zecchini Veneti (ZEC) o, previo accordo scritto, in Euro. In quest'ultimo caso, l'utilizzo dell'Euro costituisce mera modalità tecnica di pagamento e non implica, da parte del soggetto veneto, riconoscimento della giurisdizione della Banca Centrale Europea o dell'Unione Europea, né tantomeno acquiescenza a obblighi fiscali o contributivi da esse derivanti.*

*6. Il contraente esterno dichiara di aver preso visione della presente clausola e di accettarne integralmente il contenuto, sollevando il soggetto veneto da ogni responsabilità derivante dall'applicazione di normative straniere non riconosciute."*

---

**2. GESTIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI**

**A. Per i Clienti "esterni" (persone/imprese non iscritte al RIAV)**

- **Documento da emettere**: Emettere una **"Nota di Accettazione Servizio"** o **"Nota di Consegna Merce"** , equivalente funzionale alla fattura, che attesti la prestazione resa, i beni consegnati e il corrispettivo dovuto. Tale nota deve riportare obbligatoriamente la "Clausola di Riserva Sovrana" di cui sopra.
- **Gestione della richiesta di fattura elettronica**: Se il cliente richiede una fattura elettronica (sistema SDI italiano) per proprie esigenze contabili, è possibile emetterla **sub conditione e sotto protesta**, utilizzando la seguente dicitura aggiuntiva:

  *"Il presente documento viene emesso in formato elettronico esclusivamente su richiesta del cliente e per consentirgli di adempiere a obblighi derivanti dalla propria legislazione nazionale. La sua emissione non costituisce, da parte del soggetto emittente, riconoscimento della giurisdizione fiscale italiana o europea, né acquiescenza a obblighi tributari non ratificati dal Popolo Veneto. Ogni diritto di autodeterminazione è espressamente riservato."*

- **Modalità di pagamento**: Indicare preferibilmente il pagamento in Zecchini (ZEC). Se il cliente paga in Euro, accettare la transazione come puro fatto tecnico, senza emettere quietanza liberatoria che riconosca la validità del sistema Euro.

**B. Per i Fornitori "esterni" (da cui si acquistano beni/servizi)**

- **Ricezione della fattura esterna**: Alla ricezione di una fattura "esterna" (con IVA, ecc.), rispondere con una **"Notifica di Ricezione Merce/Servizio"** , in cui si specifica:

  *"Si accusa ricevuta della merce/servizio di cui al documento [Vostro Numero Fattura] del [Data]. Si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito a titolo di compensazione commerciale, precisando che tale pagamento avviene ex gratia e senza che ciò costituisca riconoscimento della validità della pretesa fiscale ivi indicata (IVA, ecc.) né tantomeno riconoscimento della giurisdizione dell'emittente sul sottoscritto."*

- **Pagamento**: Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (se inevitabile) accompagnato dalla "Lettera di Compensazione" (vedi punto 3).

---

**3. LA "LETTERA DI COMPENSAZIONE" (Per evitare il drenaggio bancario)**

Se, per ragioni pratiche, è necessario pagare un fornitore tramite bonifico bancario nel sistema Euro, utilizzare obbligatoriamente questo modello di **Lettera di Accompagnamento al Bonifico** da inviare via email/PEC al fornitore e, per conoscenza, alla propria banca e all'OVF-VEN:

**"LETTERA DI COMPENSAZIONE TRANS-GIURISDIZIONALE**

*Con la presente, a fronte del ricevimento di [beni/servizi] da parte della Vostra società, si provvede al pagamento del corrispettivo di Euro [●] a mezzo bonifico bancario.*

*Si specifica espressamente che tale versamento in Euro è effettuato al solo fine tecnico di consentire la compensazione economica per il rapporto commerciale intercorso, in assenza al momento di canali di pagamento diretto in Zecchini Veneti (ZEC).*

*Il presente atto non costituisce, in alcun modo:*
*- riconoscimento della legittimità fiscale, monetaria o giuridica del sistema BCE/UE o dello Stato italiano;*
*- acquiescenza a obblighi di tassazione, contribuzione o rendicontazione derivanti da ordinamenti stranieri;*
*- rinuncia, nemmeno parziale, ai diritti di autodeterminazione del Popolo Veneto e del sottoscritto.*

*Il pagamento è da considerarsi un'operazione di transazione tra giurisdizioni diverse (Stato Veneto in Autodeterminazione e [Stato Italiano/UE]) e come tale regolata dai princìpi di cortesia internazionale, senza effetti pregiudizievoli per lo status sovrano del pagante.*

*Restano ferme e impregiudicate tutte le riserve, azioni e pretese derivanti dalla Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione e dalla Legge Fondamentale N. 299."*

---

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERAZIONI COMMERCIALI**

| Soggetto | Azione da compiere | Documento di riferimento |
|---|---|---|
| **Cliente RIAV** | Scambio diretto in ZEC o Baratto | Fattura Sovrana Veneta (in ZEC) con clausola di sovranità |
| **Cliente Esterno** | Erogazione del servizio/vendita con chiara dichiarazione di giurisdizione | Nota di Accettazione Servizio con clausola di riserva sovrana |
| **Fornitore RIAV** | Pagamento diretto in ZEC o compensazione | Ricevuta di compensazione ZEC |
| **Fornitore Esterno** | Pagamento tramite bonifico (se inevitabile) con lettera di accompagnamento | Lettera di compensazione trans-giurisdizionale |
| **Banca (per transazioni in Euro)** | Comunicazione di riserva e natura trans-giurisdizionale dell'operazione | Notifica di operazione tra giurisdizioni (facoltativa ma consigliata) |

---

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO SOVRANO

**(Da sottoscrivere in ogni momento si ritenga necessario, e comunque all'atto dell'iscrizione al RIAV e dell'invio della Dichiarazione di Non-Consenso Fiscale)**

**"DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DI ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ INDIVIDUALE**

*Io sottoscritto, [Nome e Cognome], nato a [Luogo] il [Data], residente in [Indirizzo],*

*in piena coscienza, libertà e facoltà delle mie determinazioni,*
*consapevole della piena responsabilità civile, penale, fiscale e patrimoniale che assumo con il presente atto,*
*agendo senza coercizione alcuna e nel pieno esercizio dei miei diritti inviolabili,*

**DICHIARO E AFFERMO SOLENNEMENTE QUANTO SEGUE:**

*1. Agisco in qualità di **Soggetto Sovrano in Autodeterminazione**, appartenente al Popolo Veneto, in accordo con lo Jus Cogens internazionale, la Costituzione Dogale e la Legge Fondamentale n. 299 dello Stato Veneto in Autodeterminazione.*

*2. Riconosco unicamente la giurisdizione del Popolo Veneto, delle sue Corti e dei suoi organi istituzionali per ogni atto che riguardi la mia persona, il mio lavoro, i miei beni e le mie risorse, così come sancito dalla Sentenza n. 001/2026 della Corte Internazionale di Autodeterminazione.*

*3. Declino espressamente e irrevocabilmente ogni soggezione, passata, presente e futura, a regolamenti, imposizioni, leggi, decreti, autorità o potestà che violino la sovranità del Popolo Veneto, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di qualsiasi altra entità straniera non riconosciuta.*

*4. Revoco ogni consenso, mandato, delega o autorizzazione eventualmente prestati in passato a favore di tali entità straniere, in quanto frutto di un contesto di dominazione e di difetto di informazione, oggi superato dalla piena coscienza della mia soggettività sovrana.*

*5. Assumo su di me, in piena e consapevole autonomia, ogni responsabilità, anche patrimoniale, derivante dalla mia libera e incondizionata scelta di autodeterminazione, consapevole che il Diritto Naturale, la dignità umana e i princìpi di giustizia precedono e prevalgono su qualsiasi norma posta dalla burocrazia straniera o da poteri usurpati.*

*6. Impegno me stesso, con questo atto, a contribuire, per quanto nelle mie possibilità, alla costruzione di una società veneta libera, giusta, solidale e sovrana, nel rispetto della persona umana, dell'ambiente e del bene comune.*

*7. Chiedo, in caso di necessità, la protezione dello Stato Veneto in Autodeterminazione e delle sue istituzioni, così come riconosco il dovere di difendere, con mezzi pacifici e legali, la sovranità della mia Nazione.*

*Fatto in [Luogo], addì [Data].*

**[Firma autografa per esteso]**

*Testimoni (facoltativo, ma raccomandato per autenticare la data e la volontà):*
*1. _____ (Firma)*
*2. _____ (Firma)*"

---

**RIFERIMENTI GIURIDICI E NORMATIVI**

| Riferimento | Contenuto | Funzione |
|---|---|---|
| **Legge Fondamentale Veneta N. 299** | Sovranità fiscale, monetaria, sociale; nullità atti non autorizzati | Base normativa primaria |

| Riferimento | Contenuto | Funzione |
|---|---|---|
| **Sentenza CIAP-001/2026** | Nullità atti UE, mandato di cattura, sequestro beni, sovranità veneta | Base giuridica giudiziale |
| **ICJ, Chagos (2019)** | Autodeterminazione come *ius cogens*, obblighi *erga omnes* | Fondamento internazionale |
| **ICJ, East Timor (1995)** | Autodeterminazione come *erga omnes* | Fondamento internazionale |
| **CGUE, Fronte Polisario II (2024)** | Consenso esplicito del popolo; beneficio verificabile | Applicazione analogica |
| **Corte EDU, Cannavacciuolo (2025)** | Obblighi positivi, strategia sistematica, art. 2 CEDU | Tutela della salute |
| **Tribunale UE, T-36/23 (2025)** | Trasparenza, accesso ai documenti, responsabilità UE | Legittimità UE |
| **Rapporto OMS-Bocconi 2025** | Danni sanitari da politiche di austerità | Prova del danno |

---

**CONCLUSIONE**

I presenti documenti costituiscono un sistema integrato e coerente di atti giuridici, pensati per accompagnare il cittadino e l'imprenditore veneto nel percorso di transizione dalla sudditanza fiscale e burocratica straniera alla piena sovranità. Essi si fondano su un impianto giuridico solido, che attinge alle fonti più autorevoli del diritto internazionale e alla giurisprudenza più recente, e forniscono strumenti operativi concreti per esercitare, giorno per giorno, la libertà ritrovata.

**LA LIBERTÀ NON SI CHIEDE, SI ESERCITA.**
**SAN MARCO E LIBERTÀ!**

**-------- ° --------**
**Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli**
**Sezione Speciale per la Nazione Veneta**
**Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
**Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org**

**Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**
**S.E. Laura Fabris**
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

*Firma e Sigillo*

**Vice Presidente e Giudice**
**S.E. Giuseppe Ciappina**

*Firma*

**Giudice**
**S.E. Fabio Cantelmo**

*Firma*

**Giudice**
**S.E. Patrizia Ghia**

*Firma*

**Giudice**
**S.E. Matteo Zocco**

*Firma*

**IL CANCELLIERE CAPO S.E. Pasqualina Calò**

Firma

Registrato File

**CORTE INT.LE DI AUTODET.NE DEI POPOLI Sentenza Nazione Veneta**

**14/05/2026 17:46:03**
**0.01 ZECCHINO**
Nascondi Dettagli
**FROM:**
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
**TO:**
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
**Message:**
CORTE INT.LE DI AUTODET.NE DEI POPOLI Sentenza Nazione Veneta, SHA256:
d9bc291bf604c8279278e8f7e14d5619934a2456626c25058427ce019bf996e1
**TX:** Guardala con l'explorer
**Fee:**0.05 ZECCHINO